SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 129° — Numero 77**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 1° aprile 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 1987.

Variazione dei massimali annui delle provvigioni percepite dagli agenti e rappresentanti di commercio ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 2 febbraio 1973, n. 12, concernente natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio;

Visto l'art. 6, ultimo comma, della legge suindicata, il quale prevede che le aliquote contributive, il massimale e l'importo minimo dei contributi possono essere variati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il consiglio di amministrazione dell'Enasarco, in relazione al fabbisogno dell'ente e alle risultanze di gestione;

Sentito il consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio;

Considerato che in relazione al fabbisogno dell'ente e alle risultanze di gestione si sono realizzate le condizioni per disporre l'aumento dei massimali contributivi di cui al primo comma del predetto art. 6;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta:

I limiti massimali annui delle provvigioni da assoggettare a contribuzione sono così elevati:

1) dal 1° gennaio 1988: a L. 30.000.000 qualora l'agente o il rappresentante di commercio sia impegnato ad esercitare la sua attività per un solo preponente, ed a L. 16.000.000 per ciascun preponente in ogni altro caso;

2) dal 1° gennaio 1989: a L. 34.000.000 qualora l'agente o il rappresentante di commercio sia impegnato ad esercitare la sua attività per un solo preponente, ed a L. 20.000.000 per ciascun preponente in ogni altro caso.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1987

COSSIGA

FORMICA, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1988
Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 262

88A1390

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 20 febbraio 1988.

Riconoscimento della indicazione geografica «Mombaruzzo» per i vini da tavola, delimitazione della relativa zona di produzione e autorizzazione all'uso di riferimenti aggiuntivi.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE n. 355/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve;

Visto in particolare, l'art. 3, punto 2, del citato regolamento che demanda agli Stati membri la possibilità di rendere obbligatoria, vietare o limitare l'utilizzazione di alcune indicazioni nella designazione dei vini da tavola con l'indicazione geografica prodotti nel proprio territorio;

Visto il proprio decreto 21 dicembre 1977 contenente norme sulla designazione e presentazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 2 novembre 1978 contenente norme complementari al citato decreto 21 dicembre 1977;

Visto il proprio decreto 5 agosto 1982 contenente norme per l'uso di riferimenti aggiuntivi ai fini della designazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 9 dicembre 1983 contenente norme integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere il riconoscimento dell'indicazione geografica «Mombaruzzo» per il vino da tavola e la delimitazione della relativa zona di produzione;

Visto il parere espresso dalla regione Piemonte;

Visto il proprio parere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 23 ottobre 1986;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alla realtà ed alle esigenze connesse alla situazione vitivinicola locale, di provvedere al riconoscimento della indicazione geografica «Mombaruzzo» per il vino da tavola e alla delimitazione della relativa zona di produzione;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta la indicazione geografica del vino da tavola «Mombaruzzo».

La zona di produzione delle uve atte a produrre il vino da tavola di cui a precedente comma coincide con l'intero territorio amministrativo del comune di Mombaruzzo in provincia di Asti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1988

Il Ministro: PANDOLFI

88A1424

DECRETO 20 febbraio 1988.

Riconoscimento della indicazione geografica «Cossano Belbo e Rocchetta Belbo» per i vini da tavola, delimitazione della relativa zona di produzione e autorizzazione all'uso di riferimenti aggiuntivi.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE n. 355/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve;

Visto in particolare, l'art. 3, punto 2, del citato regolamento che demanda agli Stati membri la possibilità di rendere obbligatoria, vietare o limitare l'utilizzazione di alcune indicazioni nella designazione dei vini da tavola con indicazione geografica prodotti nel proprio territorio;

Visto il proprio decreto 21 dicembre 1977 contenente norme sulla designazione e presentazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 2 novembre 1978 contenente norme complementari al citato decreto 21 dicembre 1977;

Visto il proprio decreto 5 agosto 1982 contenente norme per l'uso di riferimenti aggiuntivi ai fini della designazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 9 dicembre 1983 contenente norme integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere il riconoscimento dell'indicazione geografica «Cossano Belbo e Rocchetta Belbo» per i vini da tavola, la delimitazione della relativa zona di produzione e l'autorizzazione all'uso di riferimenti aggiuntivi;

Visto il parere espresso dalla regione Piemonte;

Visto il proprio parere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 30 ottobre 1985;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alla realtà ed alle esigenze connesse alla situazione vitivinicola locale, di provvedere al riconoscimento della indicazione geografica «Cossano Belbo e Rocchetta Belbo» per i vini da tavola alla delimitazione della relativa zona di produzione e all'autorizzazione all'uso di riferimenti aggiuntivi;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta la indicazione geografica dei vini da tavola «Cossano Belbo e Rocchetta Belbo».

La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini da tavola di cui al precedente comma coincide con l'intero territorio amministrativo dei comuni di Cossano Belbo e Rocchetta Belbo in provincia di Cuneo.

Art. 2.

L'indicazione geografica dei vini da tavola «Cossano Belbo e Rocchetta Belbo» può essere completata dal riferimento al nome del vitigno Favorita B.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1988

Il Ministro: PANDOLFI

88A1428

DECRETO 20 febbraio 1988.

Riconoscimento della indicazione geografica «Ricaldone» per i vini da tavola, delimitazione della relativa zona di produzione e autorizzazione all'uso di riferimenti aggiuntivi.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE n. 355/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve;

Visto in particolare, l'art. 3, punto 2, del citato regolamento che demanda agli Stati membri la possibilità di rendere obbligatoria, vietare o limitare l'utilizzazione di alcune indicazioni nella designazione dei vini da tavola con indicazione geografica prodotti nel proprio territorio;

Visto il proprio decreto 21 dicembre 1977 contenente norme sulla designazione e presentazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 2 novembre 1978 contenente norme complementari al citato decreto 21 dicembre 1977;

Visto il proprio decreto 5 agosto 1982 contenente norme per l'uso di riferimenti aggiuntivi ai fini della designazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 9 dicembre 1983 contenente norme integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere il riconoscimento dell'indicazione geografica «Ricaldone» per il vino da tavola e la delimitazione della relativa zona di produzione;

Visto il parere espresso dalla regione Piemonte;

Visto il proprio parere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 23 ottobre 1986;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alla realtà ed alle esigenze connesse alla situazione vitivinicola locale, di provvedere al riconoscimento della indicazione geografica «Ricaldone» per il vino da tavola e alla delimitazione della relativa zona di produzione;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta la indicazione geografica del vino da tavola «Ricaldone».

La zona di produzione delle uve atte a produrre il vino da tavola di cui a precedente comma coincide con l'intero territorio amministrativo del comune di Ricaldone in provincia di Alessandria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1988

Il Ministro: PANDOLFI

88A1427

DECRETO 20 febbraio 1988.

Riconoscimento della indicazione geografica «Barengo» per i vini da tavola, delimitazione della relativa zona di produzione e autorizzazione all'uso di riferimenti aggiuntivi.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE n. 355/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve;

Visto in particolare, l'art. 3, punto 2, del citato regolamento che demanda agli Stati membri la possibilità di rendere obbligatoria, vietare o limitare l'utilizzazione di alcune indicazioni nella designazione dei vini da tavola con indicazione geografica prodotti nel proprio territorio;

Visto il proprio decreto 21 dicembre 1977 contenente norme sulla designazione e presentazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 2 novembre 1978 contenente norme complementari al citato decreto 21 dicembre 1977;

Visto il proprio decreto 5 agosto 1982 contenente norme per l'uso di riferimenti aggiuntivi ai fini della designazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 9 dicembre 1983 contenente norme integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere il riconoscimento dell'indicazione geografica «Barengo» per il vino da tavola e la delimitazione della relativa zona di produzione;

Visto il parere espresso dalla regione Piemonte;

Visto il proprio parere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 13 novembre 1986;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alla realtà ed alle esigenze connesse alla situazione vitivinicola locale, di provvedere al riconoscimento della indicazione geografica «Barengo» per il vino da tavola e alla delimitazione della relativa zona di produzione;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta la indicazione geografica del vino da tavola «Barengo».

La zona di produzione delle uve atte a produrre il vino da tavola di cui a precedente comma coincide con l'intero territorio amministrativo del comune di Barengo in provincia di Novara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1988

Il Ministro: PANDOLFI

88A1426

DECRETO 20 febbraio 1988.

Riconoscimento della indicazione geografica «Romagnano Sesia» per i vini da tavola, delimitazione della relativa zona di produzione e autorizzazione all'uso di riferimenti aggiuntivi.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE n. 355/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve;

Visto in particolare, l'art. 3, punto 2, del citato regolamento che demanda agli Stati membri la possibilità di rendere obbligatoria, vietare o limitare l'utilizzazione di alcune indicazioni nella designazione dei vini da tavola con indicazione geografica prodotti nel proprio territorio;

Visto il proprio decreto 21 dicembre 1977 contenente norme sulla designazione e presentazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 2 novembre 1978 contenente norme complementari al citato decreto 21 dicembre 1977;

Visto il proprio decreto 5 agosto 1982 contenente norme per l'uso di riferimenti aggiuntivi ai fini della designazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 9 dicembre 1983 contenente norme integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere il riconoscimento dell'indicazione geografica «Romagnano Sesia» per il vino da tavola e la delimitazione della relativa zona di produzione;

Visto il parere espresso dalla regione Piemonte;

Visto il proprio parere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 5 novembre 1986;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alla realtà ed alle esigenze connesse alla situazione vitivinicola locale, di provvedere al riconoscimento della indicazione geografica «Romagnano Sesia» per il vino da tavola e alla delimitazione della relativa zona di produzione;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta la indicazione geografica del vino da tavola «Romagnano Sesia».

La zona di produzione delle uve atte a produrre il vino da tavola di cui al precedente comma coincide con l'intero territorio amministrativo del comune di Romagnano Sesia in provincia di Novara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1988

Il Ministro: PANDOLFI

88A1425

DECRETO 20 febbraio 1988.

Riconoscimento della indicazione geografica «Suno» per i vini da tavola, delimitazione della relativa zona di produzione e autorizzazione all'uso di riferimenti aggiuntivi.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE n. 355/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve;

Visto, in particolare, l'art. 3, punto 2, del citato regolamento che demanda agli Stati membri la possibilità di rendere obbligatoria, vietare o limitare l'utilizzazione di alcune indicazioni nella designazione dei vini da tavola con indicazione geografica prodotti nel proprio territorio;

Visto il proprio decreto 21 dicembre 1977 contenente norme sulla designazione e presentazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 2 novembre 1978 contenente norme complementari al citato decreto 21 dicembre 1977;

Visto il proprio decreto 5 agosto 1982 contenente norme per l'uso di riferimenti aggiuntivi ai fini della designazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 9 dicembre 1983 contenente norme integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere il riconoscimento dell'indicazione geografica «Suno» per il vino da tavola e la delimitazione della relativa zona di produzione;

Visto il parere espresso dalla regione Piemonte;

Visto il proprio parere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 260 dell'8 novembre 1986;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alla realtà ed alle esigenze connesse alla situazione vitivinicola locale, di provvedere al riconoscimento della indicazione geografica «Suno» per il vino da tavola e alla delimitazione della relativa zona di produzione;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta la indicazione geografica del vino da tavola «Suno».

La zona di produzione delle uve atte a produrre il vino da tavola di cui al precedente comma coincide con l'intero territorio amministrativo del comune di Suno in provincia di Novara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1988

Il Ministro: PANDOLFI

88A1402

DECRETO 20 febbraio 1988.

Riconoscimento della indicazione geografica «Scanzorosciate» per i vini da tavola, delimitazione della relativa zona di produzione e autorizzazione all'uso di riferimenti aggiuntivi.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE n. 355/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve;

Visto, in particolare, l'art. 3, punto 2, del citato regolamento che demanda agli Stati membri la possibilità di rendere obbligatoria, vietare o limitare l'utilizzazione di alcune indicazioni nella designazione dei vini da tavola con indicazione geografica prodotti nel proprio territorio;

Visto il proprio decreto 21 dicembre 1977 contenente norme sulla designazione e presentazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 2 novembre 1978 contenente norme complementari al citato decreto 21 dicembre 1977;

Visto il proprio decreto 5 agosto 1982 contenente norme per l'uso di riferimenti aggiuntivi ai fini della designazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 9 dicembre 1983 contenente norme integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere il riconoscimento dell'indicazione geografica «Scanzorosciate» per i vini da tavola, la delimitazione della relativa zona di produzione e l'autorizzazione all'uso di riferimenti aggiuntivi;

Visto il parere espresso dalla regione Lombardia;

Visto il proprio parere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 2 giugno 1987;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alla realtà ed alle esigenze connesse alla situazione vitivinicola locale, di provvedere al riconoscimento della indicazione geografica «Scanzorosciate» per i vini da tavola, alla delimitazione della relativa zona di produzione e all'autorizzazione all'uso di riferimenti aggiuntivi;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta l'indicazione geografica dei vini da tavola «Scanzorosciate».

La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini da tavola di cui al precedente comma coincide con l'intero territorio amministrativo del comune di Scanzorosciate in provincia di Bergamo.

Art. 2.

L'indicazione geografica dei vini da tavola «Scanzorosciate» può essere completata dal riferimento al nome dei seguenti vitigni: Barbera N, Cabernet Franc N, Cabernet Sauvignon N, Merlot N e Moscato di Scanzo N.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1988

Il Ministro: PANDOLFI

88A1401

DECRETO 20 febbraio 1988.

Riconoscimento della indicazione geografica «Maggiora» per i vini da tavola, delimitazione della relativa zona di produzione e autorizzazione all'uso di riferimenti aggiuntivi.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE n. 355/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve;

Visto, in particolare, l'art. 3, punto 2, del citato regolamento che demanda agli Stati membri la possibilità di rendere obbligatoria, vietare o limitare l'utilizzazione di alcune indicazioni nella designazione dei vini da tavola con indicazione geografica prodotti nel proprio territorio;

Visto il proprio decreto 21 dicembre 1977 contenente norme sulla designazione e presentazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 2 novembre 1978 contenente norme complementari al citato decreto 21 dicembre 1977;

Visto il proprio decreto 5 agosto 1982 contenente norme per l'uso di riferimenti aggiuntivi ai fini della designazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 9 dicembre 1983 contenente norme integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere il riconoscimento dell'indicazione geografica «Maggiora» per il vino da tavola e la delimitazione della relativa zona di produzione;

Visto il parere espresso dalla regione Piemonte;

Visto il proprio parere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 5 novembre 1986;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alla realtà ed alle esigenze connesse alla situazione vitivinicola locale, di provvedere al riconoscimento della indicazione geografica «Maggiora» per il vino da tavola e alla delimitazione della relativa zona di produzione;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta la indicazione geografica del vino da tavola «Maggiora».

La zona di produzione delle uve atte a produrre il vino da tavola di cui al precedente comma coincide con l'intero territorio amministrativo del comune di Maggiora in provincia di Novara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1988

Il Ministro: PANDOLFI

88A1400

DECRETO 20 febbraio 1988.

Riconoscimento della indicazione geografica «Sciacca» per i vini da tavola, delimitazione della relativa zona di produzione e autorizzazione all'uso di riferimenti aggiuntivi.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE n. 355/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve;

Visto, in particolare, l'art. 3, punto 2, del citato regolamento che demanda agli Stati membri la possibilità di rendere obbligatoria, vietare o limitare l'utilizzazione di alcune indicazioni nella designazione dei vini da tavola con indicazione geografica prodotti nel proprio territorio;

Visto il proprio decreto 21 dicembre 1977 contenente norme sulla designazione e presentazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 2 novembre 1978 contenente norme complementari al citato decreto 21 dicembre 1977;

Visto il proprio decreto 5 agosto 1982 contenente norme per l'uso di riferimenti aggiuntivi ai fini della designazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 9 dicembre 1983 contenente norme integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere il riconoscimento dell'indicazione geografica «Sciacca» per i vini da tavola, la delimitazione della relativa zona di produzione e l'autorizzazione all'uso di riferimenti aggiuntivi;

Visto il parere espresso dalla regione Sicilia;

Visto il proprio parere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 dell'11 settembre 1987;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alla realtà ed alle esigenze connesse alla situazione vitivinicola locale, di provvedere al riconoscimento della indicazione geografica «Sciacca» per i vini da tavola, alla delimitazione della relativa zona di produzione e all'autorizzazione all'uso di riferimenti aggiuntivi;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta la indicazione geografica dei vini da tavola «Sciacca».

La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini da tavola di cui al precedente comma coincide con l'intero territorio amministrativo del comune di Sciacca in provincia di Agrigento.

Art. 2.

L'indicazione geografica dei vini da tavola «Sciacca» può essere completata dalle indicazioni aggiuntive bianco, rosso e rosato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1988

Il Ministro: PANDOLFI

88A1399

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 1° marzo 1988.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza da applicare esclusivamente per l'assunzione, in coassicurazione con la Milano assicurazione S.p.a., di contratti stipulati con gli iscritti all'Associazione panificatori di Milano, presentate dalla S.p.a. Meie vita, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 18 maggio 1987 e la successiva integrazione e modificazione in data 30 dicembre 1987 della S.p.a. Meie vita, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza, da applicare esclusivamente per l'assunzione in coassicurazione con la Milano assicurazione S.p.a. di contratti stipulati con gli iscritti all'Associazione panificatori di Milano;

Vista la nota in data 25 novembre 1987 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le relative condizioni speciali di polizza da applicare esclusivamente per l'assunzione, in coassicurazione con la Milano assicurazione S.p.a., di contratti stipulati con gli iscritti all'Associazione panificatori di Milano, presentate dalla società per azioni Meie vita, con sede in Milano:

1) tariffa n. 22 - assicurazione di rendita vitalizia differita a premio annuo, con controassicurazione;

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua del premio e della prestazione garantita, della suindicata tariffa n. 22;

3) tariffa n. 22u - assicurazione di rendita vitalizia differita, a premio unico, con controassicurazione;

4) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita da applicare alla suindicata tariffa n. 22u;

5) tariffe di opzione per la conversione in capitale, al termine del differimento, della rendita garantita dalle tariffe di cui ai precedenti punti 1) e 3).

Art. 2.

La S.p.a. Meie vita è tenuta a presentare annualmente all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, appositi moduli 8 e 10 concernenti le forme assicurative approvate con il presente decreto nonché un rendiconto della gestione del fondo speciale costituito con il portafoglio relativo alle forme assicurative anzidette.

Il rendiconto di cui al comma precedente dovrà essere certificato da una società di revisione iscritta all'albo speciale previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

Roma, addì 1° marzo 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

88A1395

DECRETO 1° marzo 1988.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza oltreché di alcune clausole di rivalutazione delle prestazioni garantite, presentate dalla S.p.a. Assicurazioni generali, in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 6 ottobre 1987 della società per azioni Assicurazioni generali, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza, oltreché di alcune clausole di rivalutazione delle prestazioni garantite;

Vista la nota in data 21 dicembre 1987 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le relative condizioni speciali di polizza oltreché alcune clausole di rivalutazione delle prestazioni garantite presentate dalla società per azioni Assicurazioni generali, con sede in Roma:

1) clausola di rivalutazione del premio e della prestazione garantita da applicare alla tariffa n. 13 RIV T.B. - assicurazione mista a premio annuo rivalutabile, con prestazioni aggiuntive in caso di morte o in caso di vita alla scadenza (terminal - bonus), in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale del 7 agosto 1984;

2) clausola di rivalutazione della prestazione garantita da applicare alla tariffa n. 13C RIV - T.B. - assicurazione mista a premio annuo costante, con prestazione aggiuntiva in caso di morte o in caso di vita alla scadenza (terminal - bonus), in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale del 7 agosto 1984;

3) clausola di rivalutazione della prestazione garantita da applicare alla tariffa n. 13J RIV - assicurazione mista a premio unico, in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale del 6 ottobre 1981;

4) clausola di rivalutazione del premio e della prestazione garantita da applicare alla tariffa n. 13 DIN - assicurazione mista a premio e capitale crescenti annualmente del 3%, in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale del 7 agosto 1984;

5) clausola di rivalutazione del premio e della prestazione garantita da applicare alla tariffa n. 13A RIV - assicurazione a termine fisso, in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale dell'8 ottobre 1983;

6) clausola di rivalutazione del premio e della prestazione garantita da applicare alla tariffa n. 1C RIV - assicurazione a vita intera a premio annuo temporaneo rivalutabile, in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale dell'8 ottobre 1983;

7) clausola di rivalutazione della prestazione garantita da applicare alla tariffa n. 1BR RIV - assicurazione in caso di morte a vita intera, a premio unico, in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale dell'8 ottobre 1983;

8) clausola di rivalutazione del premio e della prestazione garantita da applicare alla tariffa n. 13 (E.C.U.) RIV - T.B. - assicurazione mista a premio annuo, con prestazioni aggiuntive sia in caso di morte che di vita a scadenza (terminal - bonus), in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale del 18 dicembre 1985;

9) clausola di rivalutazione della prestazione garantita da applicare alla tariffa n. 13J (E.C.U.) RIV - assicurazione mista a premio unico, in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale del 18 dicembre 1985;

10) tariffa di opzione per il differimento automatico di scadenza nel pagamento del capitale garantito alla scadenza contrattuale, in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale del 6 giugno 1983;

11) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 10);

12) tariffa di opzione per il differimento automatico di scadenza nel pagamento della rendita garantita alla scadenza contrattuale;

13) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 12).

Art. 2.

La S.p.a. Assicurazioni generali, con sede in Roma, è tenuta a presentare annualmente all'Istituto per la vigilanza sullle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, appositi moduli 8 e 10 concernenti le forme assicurative approvate con il presente decreto nonché un rendiconto della gestione del fondo speciale costituito con portafoglio relativo alle forme assicurative anzidette.

Il rendiconto di cui al comma precedente dovrà essere certificato da una società di revisione iscritta all'albo speciale previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

Roma, addì 1° marzo 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

88A1397

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 17 marzo 1988.

Integrazione dell'équipe già autorizzata con decreto ministeriale 24 aprile 1987 all'espletamento delle attività di solo prelievo di rene da cadavere presso l'ospedale civile di Ivrea dell'unità sanitaria locale n. 40.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto ministeriale 24 aprile 1987 con il quale l'ospedale civile di Ivrea è stato autorizzato all'espletamento dell'attività di solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista l'istanza del presidente della U.S.L. n. 40 di Ivrea del 2 ottobre 1987, intesa ad ottenere la cancellazione del dott. Bocchio Pier Luigi dall'équipe già autorizzata con decreto ministeriale 24 aprile 1987 all'espletamento della sopra citata attività e l'inclusione nella predetta équipe dei sanitari: Bosco prof. Luigi, Galetto dott. Pier Vitale, Valente dott. Federico e Bodo dott. Giovanni;

Sentito il parere favorevole espresso dalla terza sezione del Consiglio superiore di sanità in data 26 novembre 1987;

Considerato che in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione di quanto sopra richiesto;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica che approva il regolamento di esecuzione della sopra citata legge;

Decreta:

Art. 1.

La cancellazione del dott. Bocchio Pier Luigi dall'équipe già autorizzata, con decreto ministeriale 24 aprile 1987, alle operazioni di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico, e l'inclusione nella predetta équipe dei seguenti sanitari:

Bosco prof. Luigi, primario di chirurgia generale dell'ospedale civile di Ivrea;

Galetto dott. Pier Vitale, aiuto di chirurgia generale dell'ospedale civile di Ivrea;

Valente dott. Federico, aiuto di chirurgia generale dell'ospedale civile di Ivrea;

Bodo dott. Giovanni, aiuto di urologia dell'ospedale civile di Ivrea.

Art. 2.

Il presidente della U.S.L. n. 40 di Ivrea è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 marzo 1988

Il Ministro: DONAT CATTIN

88A1457

ORDINANZA 31 marzo 1988, n. 101.

Divieto cautelativo nel territorio nazionale dell'impiego di presidi sanitari contenenti i principi attivi atrazina, molinate e bentazone.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visti gli articoli 6 e 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina igienica degli alimenti e delle bevande;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, recante la disciplina della produzione, del commercio e della vendita di fitofarmaci e dei presidi delle derrate alimentari immagazzinate;

Vista la direttiva CEE n. 80/778 del 15 luglio 1980;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1985, concernente le caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano;

Viste le indicazioni diramate alle regioni con proprie circolari 1° dicembre 1982, n. 75, 18 giugno 1986, n. 41, e 17 marzo 1987, n. 12, sull'esigenza di un'indagine conoscitiva riguardo ai risultati dei controlli da effettuarsi sull'impiego degli antiparassitari agricoli atrazina, molinate e bentazone e sulla istituzione del quaderno di campagna presso le aziende agricole;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183;

Considerata la situazione di contaminazione delle falde acquifere da diserbanti, denominati atrazina, molinate e bentazone, emersa attraverso i risultati dei controlli analitici effettuati in dette acque nei territori di diversi comuni;

Ritenuto che tale situazione debba considerarsi strettamente correlata e conseguente anche all'impiego prevalente, sistematico e ripetuto nel tempo, soprattutto in talune aree agricole a monocoltura permanente, di presidi sanitari contenenti tali sostanze attive diserbanti;

Ravvisata la necessità di sospendere cautelarmente, laddove vengono segnalate determinate concentrazioni, l'impiego dei presidi sanitari comunque contenenti le sostanze attive atrazina, molinate e bentazone in tutte le aree del territorio nazionale coinvolte da detto fenomeno di contaminazione, demandandone l'individuazione a provvedimenti dei presidenti delle giunte delle regioni competenti per territorio;

Ritenuto inoltre necessario mantenere circoscritto il campo d'impiego dell'atrazina alle sole colture di mais e sorgo ed a dosi da 0,5 ad 1 kg per ettaro;

Considerato opportuno, per una più completa acquisizione di dati specifici preordinati alla tutela igienico-sanitaria del territorio idrico, confermare temporaneamente e sino a nuovo ordine per i rivenditori interessati la comunicazione periodica dei quantitativi di presidi sanitari a base di diserbanti complessivamente venduti, nonché l'istituzione del quaderno di campagna presso le aziende agricole interessate con modalità e tempi fissati dall'ordinanza ministeriale 27 febbraio 1988, n. 65, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 dell'11 marzo 1988;

Ritenuto che l'approvvigionamento idrico con modalità di emergenza possa comportare contaminazione delle acque destinate al consumo umano, con conseguente rischio igienico-sanitario per le popolazioni servite, nelle aree comunali indicate dalle regioni;

Ritenuto opportuno aggiornare la precedente ordinanza del 30 maggio 1987, n. 217, alla luce dei risultati di una consultazione dell'Organizzazione mondiale della sanità;

Ritenuto che, nonostante un certo miglioramento della situazione di inquinamento delle falde idriche da atrazina e molinate, persista la situazione di necessità ed urgenza che ha giustificato l'emanazione delle ordinanze del 25 giugno 1986, del 22 dicembre 1986 e del 3 aprile 1987, n. 135;

Visto il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 30 marzo 1987 in base al quale, in particolare, il valore indifferenziato di 0,1 microgrammi per litro indicato per tutti gli antiparassitari dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 febbraio 1985, non è basato su una valutazione specifica del rischio sanitario ma su obiettivi tendenziali di qualità per le acque di uso umano e pertanto la non conformità rispetto a tali obiettivi non è necessariamente correlabile alla presenza di rischi tossicologici, mentre le linee guida emesse dal gruppo internazionale di esperti sull'acqua potabile dell'Organizzazione mondiale della sanità si basano invece su valutazioni tossicologiche specifiche per i singoli contaminanti, adottando margini di sicurezza assolutamente prudenziali ed idonei ad indicare ordini di grandezza accettabili con ampia garanzia per la tutela della salute;

Visto il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 30 marzo 1988;

Ordina:

Art. 1.

Le ordinanze del 3 aprile 1987, n. 135, e del 30 maggio 1987, n. 217, pubblicate rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 6 aprile 1987 e n. 127 del 3 giugno 1987, concernenti il divieto cautelativo nel territorio nazionale dell'impiego di presidi sanitari contenenti i principi attivi atrazina, molinate e bentazone sono revocate.

Art. 2.

Con effetto immediato è cautelarmente vietato in tutte le aree del territorio nazionale per le quali le analisi di laboratorio abbiano accertato la presenza di residui di atrazina, molinate e bentazone nelle acque di falda destinate al consumo umano in quantità superiore rispettivamente a 1,0 microgrammi per litro, 3,5 microgrammi per litro e 15,0 microgrammi per litro l'impiego di presidi sanitari comunque contenenti tali sostanze attive.

Art. 3.

Con provvedimenti dei presidenti delle giunte regionali vengono indicate per ciascuna regione interessata le aree agricole cui deve applicarsi il divieto cautelare previsto dall'art. 2.

Art. 4.

In relazione alle specifiche realtà locali nonché alla necessità di procedere all'indispensabile recupero della situazione, i presidenti delle giunte regionali, sulla base degli elementi conoscitivi delle realtà locali riguardanti il tipo di approvvigionamento idrico, la natura idrogeologica del terreno, l'entità della popolazione insediata ed il tipo di economia agricola, con propri provvedimenti possono individuare ulteriori zone nelle quali limitare o vietare l'impiego dei prodotti diserbanti.

Art. 5.

Le etichette ed i fogli illustrativi dei presidi sanitari contenenti atrazina devono contenere, tra l'altro:

a) per il campo d'impiego: l'indicazione delle colture limitatamente al mais e/o sorgo;

b) per la dose d'impiego: l'indicazione dei quantitativi di prodotto da impiegare in modo da non distribuire più di 1 kg di sostanza attiva per ettaro.

È fatto divieto di commercializzare presidi sanitari non rispondenti alle prescrizioni di cui sopra.

Art. 6.

È confermato l'obbligo, già stabilito a decorrere dal trimestre scadente il 30 settembre 1986, per i titolari o responsabili degli esercizi di vendita di presidi sanitari, di comunicare trimestralmente all'unità sanitaria locale competente per territorio i quantitativi complessivi venduti di presidi sanitari contenenti comunque sostanze attive ad azione diserbante distinti per preparati.

Art. 7.

Fino all'adozione dei provvedimenti consentiti dal decreto di recepimento della direttiva CEE n. 80/778 del 15 luglio 1980 in base alla legge 26 aprile 1987, n. 183, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 13 maggio 1987, e comunque non oltre il 31 dicembre 1988, per l'approvvigionamento idrico destinato al consumo umano nei comuni individuati nell'allegato alla presente ordinanza è ammessa la utilizzazione di acque in cui il residuo di atrazina, molinate e bentazone non superi rispettivamente il limite di 1,0 microgrammi per litro, il limite di 4,0 microgrammi per litro ed il limite di 16,5 microgrammi per litro.

Qualora nelle acque di falda destinate al consumo umano si riscontrino valori di concentrazione degli erbicidi atrazina, molinate e bentazone superiori ai valori indicati al precedente comma, è vietato l'impiego di ogni presidio sanitario contenente diserbanti nelle aree agricole che hanno influenza sulla qualità delle medesime acque di falda. Dette aree sono individuate con i provvedimenti regionali di cui all'art. 3.

L'allegato di cui al primo comma è aggiornato su proposta motivata del presidente della giunta regionale competente per territorio.

La presente ordinanza entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente ordinanza, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Roma, addì 31 marzo 1988

Il Ministro: DONAT CATTIN

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

ALLEGATO

ELENCO DEI COMUNI DI CUI ALL'ART. 7

ATRAZINA

Provincia di Alessandria:

Alessandria, Casale Monferrato, Cavatore, Conzano, Frassineto Po, Fubine, Pecetto di Valenza, Sale, Valenza.

Provincia di Ancona:

Santa Maria Nuova.

Provincia di Arezzo:

Bibbiena.

Provincia di Ascoli Piceno:

Montegiorgio, Montegranaro, Monte San Pietrangeli, Monte Urano, Porto Sant'Elpidio, Rapagnano, Sant'Elpidio a Mare, Torre San Patrizio.

Provincia di Asti:

San Paolo Solbrito, Villanova d'Asti.

Provincia di Bergamo:

Albano Sant'Alessandro, Antegnate, Arcene, Bagnatica, Bariano, Boltiere, Bonate Sopra, Bonate Sotto, Brembate, Brembate di Sopra, Brignano Gera d'Adda, Calcinate, Canonica d'Adda, Capriate San Gervasio, Caravaggio, Casirate d'Adda, Castel Rozzone, Cavernago, Cenate Sotto, Cisano Bergamasco, Ciserano, Cividate al Piano, Cologno al Serio, Comun Nuovo, Cortenova, Covo, Curno, Dalmine, Fara Gera d'Adda, Fara Olivana con Sola, Filago, Fontanella, Fornovo San Giovanni, Ghisalba, Levate, Madone, Martinengo, Medolago, Misano di Gera d'Adda, Montello, Monte Marenzo, Morengo, Mornigo al Serio, Mozzanica, Osio Sopra, Osio Sotto, Pagazzano, Pedrengo, Pognano, Ponte San Pietro, Pontirolo Nuovo, Pumenengo, Romano di Lombardia, Seriate, Spirano, Stezzano, Suisio, Terno d'Isola, Torre Pallavicina, Treviglio, Treviolo, Urgnano, Verdellino, Verdello, Zanica.

Provincia di Brescia:

Azzano Mella, Bedizzole, Brescia, Calcinato, Carpenedolo, Castenedolo, Dello, Gambara, Gavardo, Manerbio, Montichiari, Montirone, Poncarale, Rovato.

Provincia di Como:

Alzate Brianza, Galbiate, Merate, Monguzzo.

Provincia di Cremona:

Castelleone, Cicognolo, Credera Rubbiano, Crema, Cremona, Formigara, Persico Dosimo, Pieve San Giacomo, Ripalta Arpina, San Bassano, San Martino del Lago, Scandolara Ripa d'Oglio, Sospiro, Torricella del Pizzo, Vaiano Cremasco.

Provincia di Cuneo:

Barge, Bastia Mondovì, Busca, Caramagna Piemonte, Carrù, Cavallerleone, Cavallermaggiore, Costigliole Saluzzo, Dogliani, Fossano, Lagnasco, Lequio Tanaro, Marene, Monasterolo di Savigliano, Mondovì, Montanera, Murello, Narzole, Piozzo, Racconigi, Rocca de' Baldi, Saluzzo, Sant'Albano Stura, Santo Stefano Belbo, Savigliano, Scarnafigi, Sommariva del Bosco, Vezza d'Alba, Vottignasco.

Provincia di Ferrara:

Argenta, Berra, Bondeno, Cento, Codigoro, Comacchio, Copparo, Ferrara, Formignana, Goro, Jolanda di Savoia, Lagosanto, Masi Torello, Massa Fiscaglia, Mesola, Migliarino, Migliaro, Mirabello, Ostellato, Poggio Renatico, Portomaggiore, Ro, Sant'Agostino, Tresigallo, Vigarano Mainarda, Voghiera.

Provincia di Macerata:

Monte San Giusto.

Provincia di Mantova:

Porto Mantovano, Quistello, Revere, Serravalle a Po, Virgilio.

Provincia di Milano:

Abbiategrasso, Aicurzio, Albairate, Albiate, Arconate, Bellusco, Bernate Ticino, Bertonico, Besana in Brianza, Boffalora d'Adda, Boffalora Sopra Ticino, Briosco, Brugherio, Buscate, Busnago, Carate Brianza, Carnate, Carpiano, Carugate, Casalmaiocco, Cassinetta di Lugagnano, Castelnuovo Bocca d'Adda, Cavenago d'Adda, Cavenago di Brianza, Cernusco sul Naviglio, Cervignano d'Adda, Cisliano, Codogno, Colturano, Comazzo, Corbetta, Cornate d'Adda, Corno Giovine, Corte Palasio, Crespiatica, Cuggiono, Dairago, Fombio, Gaggiano, Galgagnano, Gessate, Inveruno, Inzago, Lainate, Legnano, Limbiate, Livraga, Lodi, Macherio, Magenta, Magnago, Marcallo con Casone, Masate, Mediglia, Melegnano, Merlino, Mesero, Milano, Mulazzano, Ornago, Ospedaletto Lodigiano, Assago Lodigiano, Ozzero, Pantigliate, Paullo, Pero, Peschiera Borromeo, Pioltello, Pozzo d'Adda, Robecchetto con Induno, Roncello, Rozzano, San Donato Milanese, San Fiorano, San Giuliano Milanese, San Zenone al Lambro, Segrate, Senna Lodigiana, Settala, Sordio, Sulbiate, Tavazzano con Villavesco, Trezzo sull'Adda, Tribiano, Trucazzano, Turano Lodigiano, Turbigo, Usmate Velate, Vaprio d'Adda, Vedano al Lambro, Vimercate, Zelo Buon Persico.

Provincia di Novara:

Borgolavezzaro, Briona, Caltignaga, Casalbeltrame, Galliate, Granozzo con Monticello, Nibbiola, Novara.

Provincia di Padova:

Agna, Albignasego, Anguillara Veneta, Arre, Arzergrande, Bagnoli di Sopra, Barbona, Bovolenta, Brugine, Cadoneghe, Campodoro, Camposampiero, Candiana, Carceri, Carmignano di Brenta, Carrara San Giorgio, Carrara Santo Stefano, Cartura, Casale di Scodosia, Casalserugo, Castelbaldo, Cittadella, Codevigo, Conselve, Cobrezzola, Fontaniva, Galliera Veneta, Grantorto, Legnaro, Limena, Loreggia, Mascrà di Padova, Masi, Megliadino San Fidenzio, Megliadino San Vitale, Mestrino, Montagnana, Montegrotto Terme, Ospedaletto Euganeo, Pernumia, Piacenza d'Adige, Piazzola sul Brenta, Piombino Dese, Piove di Sacco, Polverara, Pontelongo, Ponte San Nicolò, Pozzonovo, Rovolon, Rubano, Saletto, San Giorgio in Bosco, San Martino di Lupari, San Pietro in Gu, San Pietro Viminario, Santa Margherita d'Adige, Sant'Angelo di Piove di Sacco, Sant'Urbano, Solesino, Terrassa Padovana, Tombolo, Trebaseleghe, Tribano, Urbana, Vighizzolo d'Este, Vigonza, Villa del Conte, Vo.

Provincia di Pavia:

Alagna, Albonese, Arena Po, Belgioioso, Bereguardo, Borgarello, Borgo San Siro, Breme, Càndia Lomellina, Carbonara al Ticino, Casorate Primo, Cassolnovo, Cava Manara, Ceretto Lomellina, Cergnago, Chignolo Po, Cilavegna, Confienza, Costa de' Nobili, Dorno, Ferrera Erbognone, Frascarolo, Galliavola, Gambarana, Gambolò, Garlasco, Groppello Cairoli, Landriano, Langosco, Lardirago, Linarolo, Lomello, Magherno, Marcignago, Mede, Miradolo Terme, Mortara, Olevano di Lomellina, Ottobiano, Parona, Pavia, Pieve del Cairo, Pieve Porto Morone, Portalbera, Robbio, Rosasco, San Giorgio di Lomellina, San Martino Siccomario, Sannazzaro de' Burgondi, Sant'Angelo Lomellina, San Zenone al Po, Sartirana Lomellina, Semiana, Spessa, Stradella, Suardi, Torre Beretti e Castellaro, Torre d'Arese, Torre d'Isola, Tromello, Valeggio, Valle Lomellina, Valle Salimbene, Velezzo Lomellina, Vellezzo Bellini, Vigevano, Villa Biscossi, Villanova d'Ardenghi, Zeme, Zerbo, Zerbolo, Zinasco.

Provincia di Pesaro:

Fano.

Provincia di Pordenone:

Arzene, Caneva, Cordovado, Fontanafredda, Pasiano di Pordenone, Polcenigo, Porcia, Prata, Sacile.

Provincia di Rovigo:

Contarina, Corbola, Crespino, Donada, Gavello, Guarda Veneta, Papozze, Pettorazza, Polesella, Porto Tolle, Rosolina, Taglio di Po, Villanova Marchesana.

Provincia di Siena:

Chiusi.

Provincia di Torino:

Chivasso, Settimo Torinese.

Provincia di Treviso:

Arcade, Breda di Piave, Castelfranco Veneto, Cimadolmo, Conegliano, Cordignano, Gaiarine, Godega di Sant'Urbano, Istrana, Maserada sul Piave, Miane, Montebelluna, Moriago della Battaglia, Nervesa della Battaglia, Orsago, Pederobba, Pieve di Soligo, Ponzano Veneto, Povegliano, Preganziol, Refrontolo, Resana, Revine Lago, Riese Pio X, San Polo di Piave, Sernaglia della Battaglia, Susegana, Trevignano, Vazzola, Vedelago, Vittorio Veneto.

Provincia di Udine:

Aiello del Friuli, Bicinicco, Buia, Castions di Strada, Codroipo, Colloredo di Monte Albano, Pagagna, Gonars, Magnano in Riviera, Majano, Palmanova, Remanzacco, Talmassons.

Provincia di Varese:

Busto Arsizio, Cantello, Caravate, Clivio, Gorla Maggiore, Lonate Pozzolo, Monvalle.

Provincia di Venezia:

Cavarzere, Cona.

Provincia di Vercelli:

Crescentino, Lamporo, Saluggia.

Provincia di Verona:

Bardolino, Belfiore, Bovolone, Castelnuovo del Garda, Cavaion Veronese, Cologna Veneta, Colognola ai Colli, Grezzana, Lazise, Legnago, Oppeano, Palù, Pastrengo, Pressana, Roverchiara, San Pietro in Cariano, Sona, Sorgà, Valeggio sul Mincio, Villafranca di Verona, Zevio.

Provincia di Vicenza:

Costabissara, Malo, Marostica, Mason Vicentino, Villaverla.

BENTAZONE

Provincia di Alessandria:

Balzola, Casale Monferrato, Cognolo, Ticineto, Valmacca, Villanova Monferrato.

Provincia di Novara:

Casalino, Cerano, Nibbiola, San Nazzaro Sesia, Vespolate.

Provincia di Pavia:

Alagna, Albonese, Belgioioso, Bereguardo, Borgarello, Borgo San Siro, Breme, Candia Lomellina, Carbonara al Ticino, Cassolnovo, Castello d'Agogna, Castelnovetto, Cava Manara, Ceretto Lomellina, Cergnago, Certosa di Pavia, Cilavegna, Confienza, Copiano, Cozzo, Cura Carpignano, Dorno, Ferrera Erbognone, Frascarolo, Galliavola, Gambarana, Gambolò, Garlasco, Giussago, Groppello Cairoli, Landriano, Langosco, Lardirago, Linarolo, Lomello, Magherno, Marcignago, Mede, Miradolo Terme, Mortara, Olevano di Lomellina, Ottobiano, Parona, Pavia, Pieve del Cairo, Pieve Porto Morone, Portalbera, Robbio, Rosasco, San Genesio ed Uniti, San Giorgio di Lomellina, San Martino Siccomario, Sannazzaro de' Burgondi, Santa Cristina e Bissone, Sant'Angelo Lomellina, Sartirana Lomellina, Semiana, Sommo, Suardi, Torre Beretti e Castellaro, Torre d'Arese, Torre d'Isola, Torre de' Negri, Tromello, Travacò Siccomario, Valeggio, Valle Lomellina, Valle Salimbene, Velezzo Lomellina, Vellezzo Bellini, Vigevano, Villa Biscossi, Villanova d'Ardenghi, Zeme, Zerbo, Zerbolo, Zinasco.

Provincia di Vercelli:

Motta de' Conti, Trino Vercellese.

MOLINATE

Provincia di Novara:

Castellazzo Novarese, Granozzo con Monticello, Mandello Vitta, Recetto, Tornaco, Trecate, Vespolate.

Provincia di Pavia:

Carbonara al Ticino, Casorate Primo, Castello d'Agogna, Ceretto Lomellina, Chignolo Po, Ferrera Erbognone, Frascarolo, Landriano, Lardirago, Linarolo, Lomello, Marcignago, Mortara, Pavia, Pieve Porto Morone, Robbio, Torre Beretti e Castellaro, Torre de' Negri, Travacò Siccomario, Valle Salibene, Vigevano, Zerbolò.

Il Ministro della sanità
DONAT CATTIN

88G0160

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 19 marzo 1988.

Estensione della competenza territoriale della Cassa di risparmio di Roma, per l'esercizio del credito fondiario e alle opere pubbliche, alle regioni Abruzzo, Molise e Campania.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, riguardanti la costituzione e la composizione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7, ed, in particolare, l'art. 1 di detto decreto, a norma del quale la competenza territoriale di tutti gli enti esercenti il credito fondiario ed edilizio può essere modificata soltanto con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Considerato che la Cassa di risparmio di Roma ha chiesto di essere autorizzata ad estendere la propria competenza territoriale per l'esercizio del credito fondiario e alle opere pubbliche, alle regioni Abruzzo, Molise e Campania;

Visto lo statuto della detta Cassa di risparmio di Roma;

Ritenuta l'urgenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge bancaria;

Decreta:

La competenza territoriale della Cassa di risparmio di Roma è estesa, per l'esercizio del credito fondiario e alle opere pubbliche, alle regioni Abruzzo, Molise e Campania.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 marzo 1988

Il Ministro: AMATO

88A1422

DECRETO 29 marzo 1988.

Autorizzazione all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro per il periodo 1° aprile-31 dicembre 1988.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i decreti ministeriali del 29 dicembre 1987 e 29 febbraio 1988, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 4 gennaio e n. 52 del 3 marzo 1988, che fissano, per il periodo dell'esercizio provvisorio, le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore dal 1° gennaio al 31 marzo 1988;

Visto l'art. 4, comma 8, della legge 11 marzo 1988, n. 79, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1988 che fissa l'importo ed il limite massimo di circolazione dei buoni ordinari del Tesoro;

Considerato che occorre provvedere a stabilire le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per il periodo 1° aprile-31 dicembre 1988;

Decreta:

Art. 1.

Dal 1° aprile al 31 dicembre 1988 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore viene effettuata con le modalità previste dal decreto ministeriale del 29 dicembre 1987 indicato nelle premesse, salvo quanto previsto dal successivo art. 2 sostitutivo dell'art. 6 del decreto 29 dicembre 1987 riguardante le società finanziarie.

Art. 2.

Presso la Banca d'Italia è istituito, ai fini della sola partecipazione all'asta dei buoni ordinari del Tesoro, un apposito albo al quale possono chiedere di essere iscritte le società finanziarie che abbiano i seguenti requisiti:

1) oggetto statutario esclusivo o principale o attività esclusive o principali riguardanti la compravendita, il possesso, la gestione o il collocamento di titoli pubblici o privati;

2) capitale sociale, interamente versato, non inferiore a 5 miliardi.

Le domande di iscrizione debbono essere indirizzate alla Banca d'Italia - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale, 91, corredate di una dichiarazione — firmata dai legali rappresentanti della società — attestante il possesso dei menzionati requisiti, nonché di una copia dell'ultimo bilancio approvato e dello statuto.

È fatto obbligo alle società finanziarie iscritte di comunicare tempestivamente alla Banca d'Italia ogni variazione relativa alla perdita dei suddetti requisiti.

Le società finanziarie già iscritte all'albo ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale del 29 dicembre 1987, non in possesso dei requisiti stabiliti dal presente articolo, hanno la possibilità di adeguarsi entro il 31 luglio 1988, trascorso il quale sono cancellate d'ufficio. Resta, comunque, salva la facoltà di partecipare, entro tale data, alle aste dei buoni ordinari del Tesoro.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 marzo 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1988
Registro n. 20 Tesoro, foglio n. 262

88A1469

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 28 marzo 1988.

Proroga delle disposizioni transitorie in materia di rilascio di autorizzazioni al trasporto di merci per conto di terzi senza vincoli e limiti nonché di autorizzazioni speciali.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 20 giugno 1935, n. 1349;

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1987, n. 132, che ha modificato l'art. 41 della citata legge n. 298/1974;

Visto l'art. 1, primo e secondo comma, del decreto ministeriale 4 luglio 1985, con il quale è stabilito che fino al 31 dicembre 1985 non si procede al rilascio delle autorizzazioni speciali di cui ai punti 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 dell'art. 2 del decreto ministeriale 18 novembre 1982, escluse quelle indicate nel successivo terzo comma del medesimo art. 1;

Visto il successivo decreto ministeriale 18 gennaio 1986 con il quale il suddetto termine è stato prorogato al 31 marzo 1986;

Visto l'art. 1, comma 10-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1986, n. 44, col quale il predetto termine del 31 marzo 1986 è stato prorogato al 31 marzo 1987;

Visto l'art. 20 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, con il quale, a modifica dell'art. 1, comma 10-*ter*, del citato decreto-legge n. 786/1985, il termine è stato fissato al 31 dicembre 1986, data di entrata in vigore della medesima legge 1° dicembre 1986, n. 870;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1986 con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 1987 il termine di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 4 luglio 1985 sopra indicato;

Visto l'art. 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298, così come modificato dal citato decreto-legge n. 16/1987, in particolare il comma 10, ai sensi del quale il Ministro dei trasporti adotta i provvedimenti necessari affinché l'offerta del trasporto di merci su strada sia adeguata alla domanda;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1987 con il quale è stato prorogato al 31 marzo 1988 il termine del 31 dicembre 1987, di cui all'art. 1 del predetto decreto ministeriale 23 dicembre 1986;

Ritenuta l'opportunità, in attesa della emanazione dei provvedimenti di definitiva ristrutturazione del mercato dell'autotrasporto, di prorogare ulteriormente al 30 settembre 1988, il termine di sospensione di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 4 luglio 1985;

Visto l'art. 9, primo comma, del decreto ministeriale 4 luglio 1985, con il quale sono state sospese fino all'emanazione dei provvedimenti di ristrutturazione del mercato dell'autotrasporto, le disposizioni sulla trasferibilità delle singole autorizzazioni di cui al decreto ministeriale 16 febbraio 1984, salvo le eccezioni indicate al secondo comma dello stesso art. 9;

Visto il citato decreto ministeriale 18 gennaio 1986 con il quale è stato prorogato al 31 marzo 1986 il termine di cui al predetto decreto ministeriale 4 luglio 1985;

Visto il citato decreto ministeriale 27 marzo 1986, con il quale è stato prorogato al 30 giugno 1986 il termine del 31 marzo 1986 di cui al decreto ministeriale 18 gennaio 1986;

Visto il citato decreto ministeriale 23 dicembre 1986, art. 2, con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 1987 il termine del 30 giugno 1986 di cui al citato decreto ministeriale 27 marzo 1986;

Visto il citato decreto ministeriale 30 dicembre 1987, art. 2, con il quale è stato prorogato al 31 marzo 1988 il termine del 31 dicembre 1987 di cui al decreto ministeriale 23 dicembre 1986, art. 2;

Ritenuta l'opportunità — in attesa della definitiva ristrutturazione del mercato dell'autotrasporto — di mantenere in vigore fino al 30 settembre 1988 le disposizioni di cui agli articoli 1 e 9 del decreto ministeriale 4 luglio 1985 ed agli articoli 1 e 2 del decreto ministeriale 30 dicembre 1987;

Decreta:

Art. 1.

Il termine di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 4 luglio 1985 è prorogato al 30 settembre 1988.

Art. 2.

Le disposizioni di cui all'art. 9 del decreto ministeriale 4 luglio 1985 ed all'art. 2 del decreto ministeriale 30 dicembre 1987 continuano ad applicarsi fino alla data del 30 settembre 1988.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 marzo 1988

Il Ministro: MANNINO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si trascrive il testo dell'intero art. 1 del D.M. 4 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 22 agosto 1985, concernente, fra l'altro, disposizioni transitorie in materia di rilascio di autorizzazioni al trasporto di merci per conto di terzi senza vincoli e limiti, nonché di autorizzazioni speciali:

«Art. 1. — Dall'entrata in vigore del presente decreto e sino alla fine dell'anno 1985, entro il quale saranno emanati i provvedimenti concernenti il riassetto del mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, non si procede all'incremento delle autorizzazioni senza vincoli e limiti in atto per veicoli di portata utile superiore a 70 quintali ovvero di peso complessivo superiore a 115 quintali.

Inoltre si sospende il rilascio delle autorizzazioni speciali di cui ai punti 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 1244 del 18 novembre 1982, salvo quelle indicate nel successivo comma.

In attesa della ristrutturazione di cui al primo comma continua ad essere ammesso, oltre che nei casi previsti dall'art. 12, paragrafo 2, comma primo del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783, il rilascio delle autorizzazioni speciali per i seguenti veicoli:

veicoli per trasporti eccezionali, come definiti al secondo comma, lettere *a)* e *b)* dell'art. 10 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, 15 giugno 1959, n. 393;

veicoli adibiti al trasporto di rifiuti solidi urbani;

veicoli adibiti al trasporto di liquami per spurgo pozzi neri;

autobetoniere, anche se non eccedenti i pesi legali».

— Il D.M. 18 gennaio 1986 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 29 del 5 febbraio 1986.

— Il D.L. 30 dicembre 1985, n. 786, concerne misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno (il testo di detto decreto, coordinato con la legge di conversione, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 57 del 10 marzo 1986).

— La legge n. 870/1986 reca: «Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti».

— Il testo dell'intero art. 9 del già citato D.M. 4 luglio 1985 è il seguente:

«Art. 9. — Dalla data di entrata in vigore del presente decreto vengono sospese, in via temporanea e sino all'emanazione dei provvedimenti di ristrutturazione del mercato, le disposizioni sulla trasferibilità delle singole autorizzazioni di cui al decreto ministeriale n. 475 del 16 febbraio 1984 (*Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 12 marzo 1984).

Tali disposizioni saranno applicate solo nei seguenti casi:

a) procedura concorsuale o esecuzione giudiziale individuale riguardante l'impresa;

b) trasferimento dell'attività del titolare dell'impresa individuale ad eredi in linea diretta o collaterali;

c) trasferimento ad altra impresa già iscritta all'albo degli autotrasportatori alla data di entrata in vigore del presente decreto e già munita di autorizzazioni;

d) ristrutturazione di azienda in corso alla data di pubblicazione del presente decreto.

In tal caso l'impresa interessata deve presentare entro trenta giorni dalla data stessa, una relazione documentata sul processo di ristrutturazione, con l'indicazione dei termini entro i quali sono ceduti gli autoveicoli, con rinuncia alle autorizzazioni.

Restano ferme le norme dell'art. 43 della legge 6 giugno 1974, n. 298, commi terzo, quarto, quinto e sesto».

— Il D.M. 27 marzo 1986 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 73 del 28 marzo 1986.

— Il D.M. 23 dicembre 1986 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 302 del 31 dicembre 1986.

Nota all'art. 1:

Per il testo dell'art. 1 del D.M. 4 luglio 1985 si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

Per il testo dell'art. 9 del D.M. 4 luglio 1985 si veda nelle note alle premesse.

— Il testo dell'art. 2 del D.M. 30 dicembre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 1 del 2 gennaio 1988, è il seguente:

«Art. 2. — Le disposizioni di cui all'art. 9 del decreto ministeriale 4 luglio 1985 ed all'art. 2 del decreto ministeriale 23 dicembre 1986 continuano ad applicarsi fino alla data del 31 marzo 1988».

— Il testo dell'art. 2 del D.M. 23 dicembre 1986 sopracitato è il seguente:

«Le disposizioni di cui all'art. 9 del decreto ministeriale 4 luglio 1985 continuano ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre 1987.

Fino a tale data, le disposizioni di cui all'art. 9 si applicano altresì:

a) alle imprese individuali e societarie che pur non essendo iscritte all'albo degli autotrasportatori, né titolari di autorizzazioni al 6 settembre 1985, data di entrata in vigore del decreto ministeriale 4 luglio 1985, risultino cessionarie dell'azienda di altra impresa iscritta all'albo e titolare di autorizzazioni antecedentemente alla suddetta data;

b) alle imprese individuali e societarie che pur non essendo iscritte all'albo degli autotrasportatori, né titolari di autorizzazioni, acquistino l'intero parco veicolare dell'azienda di altra impresa iscritta all'albo e titolare di autorizzazioni alla suddetta data del 6 settembre 1985, che cessi l'attività di autotrasporto.

In tale caso l'impresa, che ha cessato l'attività non potrà ottenere autorizzazioni al trasporto di cose per conto di terzi prima che siano trascorsi tre anni dalla data di cessazione dell'attività:

c) alle società che pur non essendo iscritte all'albo degli autotrasportatori, né titolari di autorizzazioni alla suddetta data del 6 settembre 1985, si siano costituite a seguito di conferimento, trasformazione o fusione di società iscritte all'albo e titolari di autorizzazioni alla data del 6 settembre 1985;

d) alle imprese acquirenti i veicoli in disponibilità di imprese il titolare delle quali sia deceduto ed i cui eredi non intendano esercitare l'attività di trasporto.

Le imprese che intendano avvalersi delle disposizioni di cui alla lettera *d)* dell'art. 9 del citato decreto ministeriale 4 luglio 1985 devono presentare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una relazione documentata sul processo di ristrutturazione, con l'indicazione dei termini entro i quali sono ceduti gli autoveicoli, con rinuncia alle autorizzazioni».

88A1467

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 29 marzo 1988.

Revoca del decreto ministeriale 20 febbraio 1988 di revoca del riconoscimento della personalità giuridica dell'istituto di patronato e di assistenza sociale F.A.C.I.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sul riconoscimento giuridico per gli istituti di patronato e di assistenza sociale, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561;

Vista la legge 27 marzo 1980, n. 112, relativa alla «Interpretazione autentica delle norme concernenti la personalità giuridica ed il finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, nonché integrazioni allo stesso decreto»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 1017, concernente: «Norme di attuazione dell'art. 2 della legge 27 marzo 1980, n. 112, relativa agli istituti di patronato e di assistenza sociale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 1987;

Considerato che con proprio decreto in data 20 febbraio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 29 febbraio 1988, è stata disposta la revoca, a partire dal primo giorno del mese successivo alla data di pubblicazione del decreto stesso, del decreto ministeriale 7 aprile 1972, di riconoscimento dell'Istituto di patronato e di assistenza sociale per il clero italiano (patronato F.A.C.I), promosso dalla Federazione nazionale del clero italiano;

Rilevato che il disposto dell'art. 4, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 1017, costituisce, in considerazione della particolare incisività del potere di revoca ivi previsto e della previsione di un termine puntuale per il suo esercizio, una norma eccezionale, da considerare, in quanto tale, di stretta interpretazione;

Ritenuto che la revoca del riconoscimento, in quanto atto per sua natura recettizio, può produrre i suoi effetti soltanto se è portato nella sfera di conoscibilità del destinatario e che a ciò doveva essere provveduto nel rigoroso rispetto del termine di cui al citato art. 4, scaduto il 24 febbraio 1988;

Constatato che per il predetto decreto di revoca, sottoscritto in data 20 febbraio 1988, non sono state disposte in tempo utile né la pubblicazione né la comunicazione agli istituti di patronato interessati e questa circostanza può dare adito a dubbi sulla sua legittimità;

Considerata, conseguentemente, l'opportunità di procedere alla revoca del decreto stesso, atteso l'interesse pubblico alla rimozione di un provvedimento suscettibile di annullamento in sede giurisdizionale sotto il predetto profilo;

Decreta:

Il decreto in data 20 febbraio 1988, di cui in premessa, è revocato con effetto dal 1° marzo 1988.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 marzo 1988

Il Ministro: FORMICA

88A1473

DECRETO 29 marzo 1988.

Revoca del decreto ministeriale 20 febbraio 1988 di revoca del riconoscimento della personalità giuridica dell'istituto di patronato e di assistenza sociale della Confederazione delle libere associazioni artigiane italiane.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sul riconoscimento giuridico per gli istituti di patronato e di assistenza sociale, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561;

Vista la legge 27 marzo 1980, n. 112, relativa alla «Interpretazione autentica delle norme concernenti la personalità giuridica ed il finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, nonché integrazioni allo stesso decreto»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 1017, concernente: «Norme di attuazione dell'art. 2 della legge 27 marzo 1980, n. 112, relativa agli istituti di patronato e di assistenza sociale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 1987;

Considerato che con proprio decreto in data 20 febbraio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 29 febbraio 1988, è stata disposta la revoca, a partire dal primo giorno del mese successivo alla data di pubblicazione del decreto stesso, del decreto ministeriale 31 maggio 1971, di riconoscimento del patronato della Confederazione delle libere associazioni artigiane italiane, promosso dalla Confederazione delle libere associazioni italiane;

Rilevato che il disposto dell'art. 4, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 1017, costituisce, in considerazione della particolare incisività del potere di revoca ivi previsto e della previsione di un termine puntuale per il suo esercizio, una norma eccezionale, da considerare, in quanto tale, di stretta interpretazione;

Ritenuto che la revoca del riconoscimento, in quanto atto per sua natura recettizio, può produrre i suoi effetti soltanto se portato nella sfera di conoscibilità del destinatario e che a ciò doveva essere provveduto nel rigoroso rispetto del termine di cui al citato art. 4, scaduto il 24 febbraio 1988;

Constatato che per il predetto decreto di revoca, sottoscritto in data 20 febbraio 1988, non sono state disposte in tempo utile né la pubblicazione né la comunicazione agli istituti di patronato interessati e questa circostanza può dare adito a dubbi sulla sua legittimità;

Considerata, conseguentemente, l'opportunità di procedere alla revoca del decreto stesso, atteso l'interesse pubblico alla rimozione di un provvedimento suscettibile di annullamento in sede giurisdizionale sotto il predetto profilo;

Decreta:

Il decreto in data 20 febbraio 1988, di cui in premessa, è revocato con effetto dal 1° marzo 1988.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 marzo 1988

Il Ministro: FORMICA

88A1474

DECRETO 29 marzo 1988.

Revoca del decreto ministeriale 20 febbraio 1988 di revoca del riconoscimento della personalità giuridica dell'istituto di patronato e di assistenza sociale Associazione cristiana degli artigiani italiani.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sul riconoscimento giuridico per gli istituti di patronato e di assistenza sociale, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561;

Vista la legge 27 marzo 1980, n. 112, relativa alla «Interpretazione autentica delle norme concernenti la personalità giuridica ed il finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, nonché integrazioni allo stesso decreto»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 1017, concernente: «Norme di attuazione dell'art. 2 della legge 27 marzo 1980, n. 112, relativa agli istituti di patronato e di assistenza sociale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 1987;

Considerato che con proprio decreto in data 20 febbraio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 29 febbraio 1988, è stata disposta la revoca, a partire dal primo giorno del mese successivo alla data di pubblicazione del decreto stesso, del decreto ministeriale 18 marzo 1971, di riconoscimento del patronato dell'Associazione cristiana degli artigiani italiani (A.C.A.I.), promosso dal Centro nazionale dell'artigianato - Associazione cristiana degli artigiani italiani;

Rilevato che il disposto dell'art. 4, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 1017, costituisce, in considerazione della particolare incisività del potere di revoca ivi previsto e della previsione di un termine puntuale per il suo esercizio, una norma eccezionale, da considerare, in quanto tale, di stretta interpretazione;

Ritenuto che la revoca del riconoscimento, in quanto atto per sua natura recettizio, può produrre i suoi effetti soltanto se portato nella sfera di conoscibilità del destinatario e che a ciò doveva essere provveduto nel rigoroso rispetto del termine di cui al citato art. 4, scaduto il 24 febbraio 1988;

Constatato che per il predetto decreto di revoca, sottoscritto in data 20 febbraio 1988, non sono state disposte in tempo utile né la pubblicazione né la comunicazione agli istituti di patronato interessati e questa circostanza può dare adito a dubbi sulla sua legittimità;

Considerata, conseguentemente, l'opportunità di procedere alla revoca del decreto stesso, atteso l'interesse pubblico alla rimozione di un provvedimento suscettibile di annullamento in sede giurisdizionale sotto il predetto profilo;

Decreta:

Il decreto in data 20 febbraio 1988, di cui in premessa, è revocato con effetto dal 1° marzo 1988.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 marzo 1988

Il Ministro: FORMICA

88A1475

DECRETO 29 marzo 1988.

Revoca del decreto ministeriale 20 febbraio 1988 di revoca del riconoscimento della personalità giuridica dell'istituto di patronato e di assistenza sociale Istituto di patronato per i lavoratori agricoli subordinati.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sul riconoscimento giuridico per gli istituti di patronato e di assistenza sociale, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561;

Vista la legge 27 marzo 1980, n. 112, relativa alla «Interpretazione autentica delle norme concernenti la personalità giuridica ed il finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, nonché integrazioni allo stesso decreto»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 1017, concernente: «Norme di attuazione dell'art. 2 della legge 27 marzo 1980, n. 112, relativa agli istituti di patronato e di assistenza sociale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 1987;

Considerato che con proprio decreto in data 20 febbraio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 29 febbraio 1988, è stata disposta la revoca, a partire dal primo giorno del mese successivo alla data di pubblicazione del decreto stesso, del decreto ministeriale

14 gennaio 1972, di riconoscimento dell'Istituto di patronato per i lavoratori agricoli subordinati (I.P.L.A.S.), promosso dall'associazione comunità dei braccianti;

Rilevato che il disposto dell'art. 4, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 1017, costituisce, in considerazione della particolare incisività del potere di revoca ivi previsto e della previsione di un termine puntuale per il suo esercizio, una norma eccezionale, da considerare, in quanto tale, di stretta interpretazione;

Ritenuto che la revoca del riconoscimento, in quanto atto per sua natura recettizio, può produrre i suoi effetti soltanto se portato nella sfera di conoscibilità del destinatario e che a ciò doveva essere provveduto nel rigoroso rispetto del termine di cui al citato art. 4, scaduto il 24 febbraio 1988;

Constatato che per il predetto decreto di revoca, sottoscritto in data 20 febbraio 1988, non sono state disposte in tempo utile né la pubblicazione né la comunicazione agli istituti di patronato interessati e questa circostanza può dare adito a dubbi sulla sua legittimità;

Considerata, conseguentemente, l'opportunità di procedere alla revoca del decreto stesso, atteso l'interesse pubblico alla rimozione di un provvedimento suscettibile di annullamento in sede giurisdizionale sotto il predetto profilo;

Decreta:

Il decreto in data 20 febbraio 1988, di cui in premessa, è revocato con effetto dal 1° marzo 1988.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 marzo 1988

Il Ministro: FORMICA

88A1476

DECRETO 29 marzo 1988.

Revoca del decreto ministeriale 20 febbraio 1988 di revoca del riconoscimento della personalità giuridica dell'istituto di patronato e di assistenza sociale Istituto nazionale assistenza lavoratori.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sul riconoscimento giuridico per gli istituti di patronato e di assistenza sociale, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561;

Vista la legge 27 marzo 1980, n. 112, relativa alla «interpretazione autentica delle norme concernenti la personalità giuridica ed il finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, nonché integrazioni allo stesso decreto»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 1017, concernente: «Norme di attuazione dell'art. 2 della legge 27 marzo 1980, n. 112, relativa agli istituti di patronato e di assistenza sociale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 1987;

Considerato che con proprio decreto in data 20 febbraio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 29 febbraio 1988, è stata disposta la revoca, a partire dal primo giorno del mese successivo alla data di pubblicazione del decreto stesso, del decreto ministeriale 15 maggio 1971, di riconoscimento dell'Istituto nazionale assistenza lavoratori, promosso dalla confederazione italiana lavoratori democratici indipendenti;

Rilevato che il disposto dell'art. 4, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 1017, costituisce, in considerazione della particolare incisività del potere di revoca ivi previsto e della previsione di un termine puntuale per il suo esercizio, una norma eccezionale, da considerare, in quanto tale, di stretta interpretazione;

Ritenuto che la revoca del riconoscimento, in quanto atto per sua natura recettizio, può produrre i suoi effetti soltanto se portato nella sfera di conoscibilità del destinatario e che a ciò doveva essere provveduto nel rigoroso rispetto del termine di cui al citato art. 4, scaduto il 24 febbraio 1988;

Constatato che per il predetto decreto di revoca, sottoscritto in data 20 febbraio 1988, non sono state disposte in tempo utile né la pubblicazione né la comunicazione agli istituti di patronato interessati e questa circostanza può dare adito a dubbi sulla sua legittimità;

Considerata, conseguentemente, l'opportunità di procedere alla revoca del decreto stesso, atteso l'interesse pubblico alla rimozione di un provvedimento suscettibile di annullamento in sede giurisdizionale sotto il predetto profilo;

Decreta:

Il decreto in data 20 febbraio 1988, di cui in premessa, è revocato con effetto dal 1° marzo 1988.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 marzo 1988

Il Ministro: FORMICA

88A1477

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 23 marzo 1988.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nei comuni di Colledimezzo e San Vito Chietino in provincia di Chieti. (Ordinanza n. 1400/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, che dispone interventi urgenti sul territorio nazionale per rimuovere incombenti pericoli per la pubblica incolumità dovuti a movimenti franosi in atto ovvero a gravi dissesti idrogeologici;

Vista l'ordinanza 28 gennaio 1988, n. 1348/FPC, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 dell'8 febbraio 1988;

Vista la nota del 12 novembre 1987, n. 2238, con la quale il comune di Colledimezzo chiedeva un intervento finanziario per le opere urgenti di risanamento delle zone oggetto di dissenso del terreno;

Vista la nota dell'11 marzo 1988, n. 998, con cui il comune di Colledimezzo trasmetteva il progetto esecutivo dei lavori di risanamento del territorio oggetto del dissesto;

Vista la nota del 17 febbraio 1988, n. 148/20.1 della prefettura di Chieti con la quale si trasmetteva la nota del 1° febbraio 1988, n. 609, del genio civile di Chieti che sottolineava l'impossibilità della regione Abruzzo di intervenire per i dissesti del territorio del comune di San Vito Chietino;

Vista la nota del 25 settembre 1987 del comune di San Vito Chietino con la quale si richiedeva di intervenire sulle zone colpite dal dissesto del territorio al fine di tutelare la pubblica incolumità;

Vista la nota del 10 marzo 1988, n. 1919, del comune di San Vito Chietino con cui si trasmetteva il piano sommario delle opere di bonifica del terreno nelle località Il Colle e Madonna del Porto;

Visto il verbale di sopralluogo del 26 febbraio 1988 in cui il rappresentante del gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche ravvisava situazioni di pericolo per la pubblica incolumità connesse con le condizioni del suolo nel comune di Colledimezzo in provincia di Chieti, sulle quali intervenire, nonché la necessità di uno studio geologico dell'intera area soggetta a smottamenti del terreno;

Visto il verbale di sopralluogo del 2 marzo 1988 in cui il rappresentante del gruppo nazionale per la difesa delle catastrofi idrogeologiche ravvisava situazioni di pericolo per la pubblica incolumità connesse con le condizioni del suolo nel comune di San Vito Chietino in provincia di Chieti sulle quali intervenire;

Ravvisata la necessità di rimuovere le situazioni di pericolo incombente connesse con le condizioni del suolo;

Dispone:

Art. 1.

Per gli interventi diretti ad eliminare situazioni di pericolo incombente connesse con le condizioni del suolo nelle località dei comuni di cui in premessa, sono assegnate ai medesimi, le seguenti somme così ripartite:

comune di Colledimezzo . . . . L. 1.100.000.000
comune di San Vito Chietino . » 2.000.000.000

Art. 2.

Per l'esecuzione delle seguenti opere i comuni di Colledimezzo e di San Vito Chietino possono derogare alle vigenti norme, ivi comprese quelle sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 3.

Le somme di cui all'art. 1 faranno carico sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120.

Art. 4.

Il servizio opere pubbliche d'emergenza provvede alla nomina dei collaudatori.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 marzo 1988

Il Ministro: GASPARI

88A1433

ORDINANZA 24 marzo 1988.

Concessione all'Azienda nazionale autonoma delle strade di procedure di urgenza in deroga alle norme vigenti per l'affidamento dei lavori di ripristino sulla strada statale n. 294 della «Val di Scalve». (Ordinanza n. 1401/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il testo decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470;

Vista la nota del 22 marzo 1988, n. 12901, a firma del capo compartimento A.N.A.S. di Milano con la quale si richiede la concessione di procedure d'urgenza in deroga alle norme vigenti per la progettazione e l'affidamento dei lavori di variante alla s.s. n. 294 dal km 42+797 e al km 43+338 della Val di Scalve;

Considerata la necessità di aderire a tale richiesta, data la gravità della frana che ha interrotto la suddetta infrastruttura e l'importanza della strada stessa;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Articolo unico

Per gli interventi sulla strada statale n. 294 dal km 42+797 al km 43+338 l'A.N.A.S., compartimento di Milano, può derogare dalle vigenti norme anche in materia di contabilità generale dello Stato.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 marzo 1988

Il Ministro: GASPARI

88A1432

ORDINANZA 24 marzo 1988.

Ulteriori interventi diretti a fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Sardegna. (Ordinanza n. 1402/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 6, comma 7, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120;

Vista la propria ordinanza n. 983/FPC/ZA in data 16 maggio 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 in data 2 giugno 1987 con la quale viene istituito un comitato presso la regione Sardegna per l'esame dell'emergenza idrica;

Vista la propria ordinanza n. 1030/FPC/ZA in data 20 giugno 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 in data 11 luglio 1987, con la quale viene assegnata alla regione Sardegna una prima somma di lire 3 miliardi per le opere di travaso acque dal bacino del Temo al bacino del Cuga, valutate in 5,65 miliardi di lire;

Vista la propria ordinanza n. 1099/FPC/ZA in data 28 luglio 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 6 agosto 1987, con la quale viene assegnata alla regione Sardegna la rimanente somma di lire 2,65 miliardi, per le opere di travaso acque dal bacino del Temo al bacino di Cuga;

Vista la deliberazione della giunta provinciale di Sassari n. 1140 del 10 agosto 1987 con la quale viene approvata la perizia tecnica predisposta in data 27 luglio 1987 (riguardante opere di completamento e di definitivo assetto dei lavori per l'utilizzazione del cuscino di acque morte esistenti nel bacino idrico del fiume Temo da immettere nel bacino idrico del fiume Cuga e quindi nella rete di distribuzione) e viene autorizzato il presidente della provincia di Sassari a chiedere la concessione di un mutuo suppletivo di L. 1.850.000.000;

Vista l'istanza n. 38554/6252 del 14 dicembre 1987 prodotta dal presidente della provincia di Sassari, in esecuzione alla deliberazione suddetta;

Acquisito il parere della regione Sardegna;

Ravvisata la necessità di concedere il mutuo richiesto per assicurare la piena funzionalità delle opere già realizzate ed intese al superamento della grave carenza idrica che ne ha determinato l'esigenza;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

È assegnata all'amministrazione provinciale di Sassari la somma di L. 1.850.000.000 per la realizzazione delle opere di completamento necessarie per l'utilizzazione del cuscino di acque morte esistenti nel bacino idrico del fiume Temo da immettere nel bacino idrico del fiume Cuga e quindi nella rete di distribuzione.

Art. 2.

Per l'esecuzione delle opere di cui al precedente articolo, l'amministrazione provinciale di Sassari può, ove necessario, derogare alle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 3.

L'onere derivante dalla presente ordinanza è posto a carico del fondo per la protezione civile.

La somma indicata nell'art. 1 sarà recuperata sul mutuo che sarà concesso all'ente dalla Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'art. 6, comma 7, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120.

Art. 4.

Il Dipartimento della protezione civile procederà alla nomina dei collaudatori delle opere che verranno effettuate.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 marzo 1988

Il Ministro: GASPARI

88A1434

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 61

Corso dei cambi del 29 marzo 1988 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1234,800	1234,800	1234,90	1234,800	1234,800	1234,30	1233,800	1234,800	1234,800	1234,80
Marco germanico	740,550	740,550	741,30	740,550	740,550	740,52	740,500	740,550	740,550	740,55
Franco francese	218,490	218,490	218,75	218,490	218,490	218,46	218,440	218,490	218,490	218,49
Fiorino olandese	659,760	659,760	659,55	659,760	659,760	659,65	659,550	659,760	659,760	659,75
Franco belga	35,396	35,396	35,42	35,396	35,396	35,39	35,400	35,396	35,396	35,39
Lira sterlina	2300,150	2300,150	2300 —	2300,150	2300,150	2300,32	2300,500	2300,150	2300,150	2300,15
Lira irlandese	1983,250	1983,250	1983 —	1983,250	1983,250	1982,87	1982,500	1983,250	1983,250	—
Corona danese	193,280	193,280	193,30	193,280	193,280	193,23	193,180	193,280	193,280	193,28
Dracma	9,250	9,250	9,25	9,250	—	—	9,260	9,250	9,250	—
E.C.U.	1537,100	1537,100	1536,25	1537,100	1537,100	1536,60	1536,100	1537,100	1537,100	1537,10
Dollaro canadese	998,250	998,250	998 —	998,250	998,250	998,37	998,500	998,250	998,250	998,25
Yen giapponese	9,885	9,885	9,87	9,885	9,885	9,88	9,883	9,885	9,885	9,88
Franco svizzero	896,410	896,410	896,50	896,410	896,410	896,53	896,650	896,410	896,410	896,41
Scellino austriaco	105,431	105,431	105,53	105,431	105,431	105,40	105,440	105,431	105,431	105,42
Corona norvegese	196,810	196,810	196,70	196,810	196,810	196,78	196,750	196,810	196,810	196,80
Corona svedese	209,300	209,300	209,50	209,300	209,300	209,32	209,350	209,300	209,300	209,30
FIM	307,620	307,620	307,75	307,620	307,620	307,76	307,900	307,620	307,620	—
Escudo portoghese	9,033	9,033	9,03	9,033	9,033	9,03	9,044	9,033	9,033	9,03
Peseta spagnola	11,088	11,088	11,10	11,088	11,088	11,08	11,089	11,088	11,088	11,08
Dollaro australiano	907,400	907,400	908 —	907,400	907,400	907,32	907,250	907,400	907,400	907,40

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 marzo 1988

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1234,300
Marco germanico	740,525
Franco francese	218,465
Fiorino olandese	659,655
Franco belga	35,398
Lira sterlina	2300,325
Lira irlandese	1982,875
Corona danese	193,230
Dracma	9,255
E.C.U.	1536,600
Dollaro canadese	998,375
Yen giapponese	9,884
Franco svizzero	896,530
Scellino austriaco	105,435
Corona norvegese	196,780
Corona svedese	209,325
FIM	307,760
Escudo portoghese	9,038
Peseta spagnola	11,088
Dollaro australiano	907,325

Media dei titoli del 29 marzo 1988

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	—
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	—
» 9% » » 1976-91	—
» 10% » » 1977-92	—
» 12% (Beni Esteri 1980)	—
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	—
Certificati di credito del Tesoro 11% 1-1-1987/92	101,475
» » » TR 2,5% 1983/93	—
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,375
» » » » EFIM 1-8-1988	—
» » » » 1- 4-1984/88	99,950
» » » » 1- 5-1984/88	99,925
» » » » 1- 6-1984/88	100,175
» » » » 1- 7-1983/88	100,450
» » » » 1- 8-1983/88	100,725
» » » » 1- 9-1983/88	100,800
» » » » 1-10-1983/88	101,100
» » » » 15- 7-1985/90	99,550
» » » » 16- 8-1985/90	99,750
» » » » 18- 9-1985/90	99,325
» » » » 18-10-1985/90	99,425
» » » » 1-11-1983/90	102,525
» » » » 18-11-1985/90	99,500
» » » » 1-12-1983/90	102,550
» » » » 18-12-1985/90	99,925
» » » » 1- 1-1984/91	102,825
» » » » 17- 1-1986/91	99,600
» » » » 1- 2-1984/91	102,925
» » » » 18- 2-1986/91	99,275
» » » » 1- 3-1984/91	101,800
» » » » 18- 3-1986/91	99,650
» » » » 1- 4-1984/91	101,950
» » » » 1- 5-1984/91	101,950
» » » » 1- 6-1984/91	101,725
» » » » 1- 7-1984/91	101,350
» » » » 1- 8-1984/91	101,375
» » » » 1- 9-1984/91	101,250
» » » » 1-10-1984/91	101,200
» » » » 1-11-1984/91	101,050
» » » » 1-12-1984/91	100,475
» » » » 1- 1-1985/92	100,200
» » » » 1- 2-1985/92	99,825
» » » » 18- 4-1986/92	98,150
» » » » 19- 5-1986/92	96,600
» » » » 20- 7-1987/92	98,400
» » » » 19- 8-1987/92	98,400
» » » » 18- 6-1986/93	95,475
» » » » 17- 7-1986/93	95,525
» » » » 19- 8-1986/93	95,600
» » » » 18- 9-1986/93	95,450
» » » » 20-10-1986/93	96,350
» » » » 1- 2-1985/95	99,075
» » » » 1- 3-1985/95	94,425
» » » » 1- 4-1985/95	94,025
» » » » 1- 5-1985/95	93,500
» » » » 1- 6-1985/95	93,700
» » » » 1- 7-1985/95	95,650
» » » » 1- 8-1985/95	95,500
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 9-1985/95	94,925
» » » » 1-10-1985/95	94,875
» » » » 1-11-1985/95	95,475
» » » » 1-12-1985/95	95,975
» » » » 1- 1-1986/96	96,350
» » » » 1- 1-1986/96 II	97,300
» » » » 1- 2-1986/96	96,875
» » » » 1- 3-1986/96	95,775
» » » » 1- 4-1986/96	95,325
» » » » 1- 5-1986/96	95,175
» » » » 1- 6-1986/96	95,125
» » » » 1- 7-1986/96	95,550
» » » » 1- 8-1986/96	94,750
» » » » 1- 9-1986/96	95 —
» » » » 1-10-1986/96	94,675
» » » » 1-11-1986/96	95 —
» » » » 1-12-1986/96	95,925
» » » » 1- 1-1987/97	96,500
» » » » 1- 2-1987/97	96,375
» » » » 18- 2-1987/97	96,325
» » » » 1- 3-1987/97	95,400
Buoni Tesoro Pol. 12,25% 1- 5-1988	100,225
» » » 12,50% 1- 7-1988	100,725
» » » 12,50% 1-10-1988	101,475
» » » 12,50% 1-11-1988	101,825
» » » 12,50% 1- 1-1989	102,150
» » » 12,50% 1- 2-1989	102,450
» » » 12,50% 1- 3-1989	102,425
» » » 12,00% 1- 4-1989	102,425
» » » 10,50% 1- 5-1989	100,725
» » » 9,25% 1- 1-1990	97,550
» » » 12,50% 1- 1-1990	103,850
» » » 9,25% 1- 2-1990	97,350
» » » 12,50% 1- 2-1990	104,075
» » » 9,15% 1- 3-1990	97,700
» » » 12,50% 1- 3-1990	104,350
» » » 9,15% 1- 4-1990	97,175
» » » 12,00% 1- 4-1990	103,475
» » » 9,15% 1- 5-1990	97,075
» » » 10,50% 1- 5-1990	100,575
» » » 9,15% 1- 6-1990	96,900
» » » 10,00% 1- 6-1990	99,775
» » » 9,50% 1- 7-1990	98,850
» » » 10,50% 1- 7-1990	99,325
» » » 9,50% 1- 8-1990	98,875
» » » 10,50% 1- 8-1990	98,925
» » » 9,25% 1- 9-1990	98,700
» » » 11,25% 1- 9-1990	99,450
» » » 9,25% 1-10-1990	96,550
» » » 9,25% 1-11-1990	96,225
» » » 9,25% 1-12-1990	96,925
» » » 12,50% 1- 3-1991	105,700
» » » 9,25% 1- 1-1992	94,200
» » » 9,25% 1- 2-1992	94,225
» » » 9,15% 1- 3-1992	94,875
» » » 9,15% 1- 4-1992	96,700
» » » 9,15% 1- 5-1992	95,250
» » » 9,15% 1- 6-1992	96,250
» » » 10,50% 1- 7-1992	99,900
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	105,275
» » » » 22-11-1982/89 13%	107,550
» » » » 1983/90 11,50%	108,100
» » » » 1984/91 11,25%	109 —
» » » » 1984/92 10,50%	109,400
» » » » 1985/93 9,60%	105,850
» » » » 1985/93 9,75%	106,075
» » » » 1985/93 9,00%	103,375
» » » » 1985/93 8,75%	102,725
» » » » 1986/94 8,75%	103,100
» » » » 1986/94 6,90%	94,150

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

88M29038

MINISTERO DEL TESORO

N. 62

Corso dei cambi del 30 marzo 1988 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1236;150	1236,150	1236,20	1236,150	1236,150	1236,17	1236,190	1236,150	1236,150	1236,15
Marco germanico	740,900	740,900	741 —	740,900	740,900	740,85	740,810	740,900	740,900	740,90
Franco francese	218,530	218,530	218,60	218,530	218,530	218,51	218,500	218,530	218,530	218,52
Fiorino olandese	659,780	659,780	659,55	659,780	659,780	659,78	659,780	659,780	659,780	659,78
Franco belga	35,389	35,389	35,37	35,389	35,389	35,38	35,378	35,389	35,389	35,38
Lira sterlina	2301 —	2301 —	2301 —	2301 —	2301 —	2301,25	2301,500	2301 —	2301 —	2301 —
Lira irlandese	1981,200	1981,200	1982 —	1981,200	1981,200	1981,60	1982 —	1981,200	1981,200	—
Corona danese	193,140	193,140	193,10	193,140	193,140	193,13	193,120	193,140	193,140	193,15
Dracma	9,263	9,263	9,25	9,263	—	—	9,260	9,263	9,263	—
E.C.U.	1536 —	1536 —	1536,50	1536 —	1536 —	1536 —	1536 —	1536 —	1536 —	1536 —
Dollaro canadese	1000 —	1000 —	1000 —	1000 —	1000 —	1000 —	1000 —	1000 —	1000 —	1000 —
Yen giapponese	9,862	9,862	9,87	9,862	9,862	9,86	9,864	9,862	9,862	9,86
Franco svizzero	896,380	896,380	896,50	896,380	896,380	896,48	896,580	896,380	896,380	896,38
Scellino austriaco	105,399	105,399	105,40	105,399	105,399	105,39	105,397	105,399	105,399	105,39
Corona norvegese	196,650	196,650	196,80	196,650	196,650	196,76	196,880	196,650	196,650	196,65
Corona svedese	209,300	209,300	209,25	209,300	209,300	209,29	209,290	209,300	209,300	209,30
FIM	307,680	307,680	307,75	307,680	307,680	307,74	307,800	307,680	307,680	—
Escudo portoghese	9,033	9,033	9,04	9,033	9,033	9,03	9,044	9,033	9,033	9,03
Peseta spagnola	11,098	11,098	11,10	11,098	11,098	11,09	11,096	11,098	11,098	11,09
Dollaro australiano	910,300	910,300	911 —	910,300	910,300	910,52	910,750	910,300	910,300	910,30

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 marzo 1988

Valuta	Cambio	Valuta	Cambio	Valuta	Cambio
Dollaro USA	1236,170	Lira irlandese	1981,600	Scellino austriaco	105,398
Marco germanico	740,855	Corona danese	193,130	Corona norvegese	196,765
Franco francese	218,515	Dracma	9,261	Corona svedese	209,295
Fiorino olandese	659,780	E.C.U.	1536 —	FIM	307,740
Franco belga	35,383	Dollaro canadese	1000 —	Escudo portoghese	9,038
Lira sterlina	2301,250	Yen giapponese	9,863	Peseta spagnola	11,097
		Franco svizzero	896,480	Dollaro australiano	910,525

Media dei titoli del 30 marzo 1988

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	65 —
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	100 —
» 9% » » 1976-91	98,700
» 10% » » 1977-92	100,050
» 12% (Beni Esteri 1980)	104 —
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	97,750
Certificati di credito del Tesoro 11% 1-1-1987/92	101,475
» » » TR 2,5% 1983/93	91,150
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,350
» » » » EFIM 1-8-1988	101 —
» » » » 1- 4-1984/88	99,950
» » » » 1- 5-1984/88	99,900
» » » » 1- 6-1984/88	100,200
» » » » 1- 7-1983/88	100,625
» » » » 1- 8-1983/88	100,750
» » » » 1- 9-1983/88	100,900
» » » » 1-10-1983/88	101,125
» » » » 15- 7-1985/90	99,650
» » » » 16- 8-1985/90	99,725
» » » » 18- 9-1985/90	99,325
» » » » 18-10-1985/90	99,375
» » » » 1-11-1983/90	102,550
» » » » 18-11-1985/90	99,625
» » » » 1-12-1983/90	102,550
» » » » 18-12-1985/90	99,850
» » » » 1- 1-1984/91	102,925
» » » » 17- 1-1986/91	99,800
» » » » 1- 2-1984/91	102,975
» » » » 18- 2-1986/91	99,400
» » » » 1- 3-1984/91	101,850
» » » » 18- 3-1986/91	99,750
» » » » 1- 4-1984/91	102,075
» » » » 1- 5-1984/91	101,875
» » » » 1- 6-1984/91	101,775
» » » » 1- 7-1984/91	101,100
» » » » 1- 8-1984/91	101,325
» » » » 1- 9-1984/91	101,250
» » » » 1-10-1984/91	101,275
» » » » 1-11-1984/91	101,050
» » » » 1-12-1984/91	100,475
» » » » 1- 1-1985/92	100,250
» » » » 1- 2-1985/92	99,850
» » » » 18- 4-1986/92	98,125
» » » » 19- 5-1986/92	96,625
» » » » 20- 7-1987/92	98,400
» » » » 19- 8-1987/92	98,400
» » » » 18- 6-1986/93	95,525
» » » » 17- 7-1986/93	95,675
» » » » 19- 8-1986/93	95,850
» » » » 18- 9-1986/93	95,425
» » » » 20-10-1986/93	96,475
» » » » 1- 2-1985/95	99,100
» » » » 1- 3-1985/95	94,400
» » » » 1- 4-1985/95	94,025
» » » » 1- 5-1985/95	93,475
» » » » 1- 6-1985/95	93,675
» » » » 1- 7-1985/95	93,700
» » » » 1- 8-1985/95	95,475
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 9-1985/95	94,900
» » » » 1-10-1985/95	94,850
» » » » 1-11-1985/95	95,400
» » » » 1-12-1985/95	95,900
» » » » 1- 1-1986/96	96,275
» » » » 1- 1-1986/96 II	97,400
» » » » 1- 2-1986/96	97,100
» » » » 1- 3-1986/96	95,750
» » » » 1- 4-1986/96	95,250
» » » » 1- 5-1986/96	95,250
» » » » 1- 6-1986/96	95,275
» » » » 1- 7-1986/96	95,300
» » » » 1- 8-1986/96	94,725
» » » » 1- 9-1986/96	95,025
» » » » 1-10-1986/96	95,450
» » » » 1-11-1986/96	94,800
» » » » 1-12-1986/96	96,050
» » » » 1- 1-1987/97	96,400
» » » » 1- 2-1987/97	96,275
» » » » 18- 2-1987/97	96,325
» » » » 1- 3-1987/97	95,300
Buoni Tesoro Pol. 12,25% 1- 5-1988	100,075
» » » 12,50% 1- 7-1988	100,750
» » » 12,50% 1-10-1988	101,400
» » » 12,50% 1-11-1988	101,950
» » » 12,50% 1- 1-1989	102,175
» » » 12,50% 1- 2-1989	102,450
» » » 12,50% 1- 3-1989	102,650
» » » 12,00% 1- 4-1989	102,700
» » » 10,50% 1- 5-1989	100,825
» » » 9,25% 1- 1-1990	97,650
» » » 12,50% 1- 1-1990	103,950
» » » 9,25% 1- 2-1990	97,350
» » » 12,50% 1- 2-1990	104,275
» » » 9,15% 1- 3-1990	97,500
» » » 12,50% 1- 3-1990	104,675
» » » 9,15% 1- 4-1990	97,200
» » » 12,00% 1- 4-1990	103,600
» » » 9,15% 1- 5-1990	97 —
» » » 10,50% 1- 5-1990	100,750
» » » 9,15% 1- 6-1990	96,850
» » » 10,00% 1- 6-1990	99,825
» » » 9,50% 1- 7-1990	98,800
» » » 10,50% 1- 7-1990	99,500
» » » 9,50% 1- 8-1990	99,150
» » » 10,50% 1- 8-1990	98,900
» » » 9,25% 1- 9-1990	98,725
» » » 11,25% 1- 9-1990	99,600
» » » 9,25% 1-10-1990	96,500
» » » 9,25% 1-11-1990	96,225
» » » 9,25% 1-12-1990	96,600
» » » 12,50% 1- 3-1991	105,800
» » » 9,25% 1- 1-1992	94,700
» » » 9,25% 1- 2-1992	94,500
» » » 9,15% 1- 3-1992	94,500
» » » 9,15% 1- 4-1992	96,150
» » » 9,15% 1- 5-1992	95,250
» » » 9,15% 1- 6-1992	96,150
» » » 10,50% 1- 7-1992	99,875
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	105,275
» » » » 22-11-1982/89 13%	107,650
» » » » 1983/90 11,50%	107,900
» » » » 1984/91 11,25%	109 —
» » » » 1984/92 10,50%	109,700
» » » » 1985/93 9,60%	105,900
» » » » 1985/93 9,75%	106,325
» » » » 1985/93 9,00%	103,500
» » » » 1985/93 8,75%	102,925
» » » » 1986/94 8,75%	103,200
» » » » 1986/94 6,90%	94,100

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

88M30038

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(3ª pubblicazione) Elenco n. 1

È stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: Mod. 241 D.P. — Data: 13 gennaio 1982. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Cuneo. — Intestazione: Tosatti Ivano, nato a Benevagienna il 14 settembre 1938. — Titoli del debito pubblico: nominativi: 1. — Capitale: 100.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

88A1105

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 22 marzo 1988, il rag. Nadia Rischia, via Caio Manilio, 39, Roma, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa a r.l. La Lumiera - Cooperativa abbigliamento, con sede in Allumiere (Roma), già posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 5 gennaio 1978 in sostituzione del dott. Romano Coltellacci, deceduto.

Con decreto ministeriale 22 marzo 1988, il dott. Carlo Dori, via Italo Svevo, 85, Roma, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa agricola «Orti di Pace 75» a r.l., con sede in Roma, già posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 28 novembre 1986 in sostituzione del rag. Alberto Tavani, che ha rinunciato all'incarico.

88A1442

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 16 marzo 1988, la società cooperativa di produzione e lavoro «Contur - Cooperativa nazionale turistica a responsabilità limitata», con sede in Milano, costituita per rogito notaio dott. Gian Franco Condò in data 4 marzo 1972, repertorio n. 2498/467, registro società n. 149919 del tribunale di Milano, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Ettore Fontana, via Leoncavallo, 12, Milano.

Con decreto ministeriale 18 marzo 1988, la società cooperativa mista «C.R.E.P. - Cooperativa radio emittente popolare - Società cooperativa a r.l.», con sede in Parma, costituita per rogito notaio dott. Alberto Fornari in data 20 febbraio 1976, repertorio n. 17928, registro società n. 7991 del tribunale di Parma, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del sig. Elio Sacchi, via Guido Rossa, 19, Medesano (Parma).

Con decreto ministeriale 18 marzo 1988, la società cooperativa edilizia «Unione operaia della Giudecca» - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Venezia, costituita per rogito notaio dott. Angelini in data 10 marzo 1914, repertorio n. 7540, registro società n. 1596 del tribunale di Venezia, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Roberto Mulachié, Castello n. 5877, Venezia.

88A1443

Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto 29 febbraio 1988 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, per i periodi a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Cotonificio di Solbiate*, di Solbiate Olona (Varese):
periodo: dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1987;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988.

2) *S.p.a. Giuseppe Ratti industria ottica* di Torino:
periodo: dal 1° giugno 1987 al 31 dicembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988.

3) *S.p.a. Veneziani Zonca vernici* di Trieste:
periodo: dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1987;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988.

4) *S.r.l. Laminazione sottile*, con sede in Napoli e stabilimento in S. Marco Evangelista (Caserta):
periodo: dal 30 luglio 1987 al 31 dicembre 1987;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988.

5) *S.p.a. Lebole Euroconf* ora *S.p.a. Lebole moda*, con sede in Arezzo e stabilimenti in Arezzo e Rassina di Castelfocognano (Arezzo):
periodo: dal 24 marzo 1986 al 31 dicembre 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988.

6) *S.p.a. Lebole Euroconf* ora *S.p.a. Lebole moda*, con sede in Arezzo e stabilimenti in Arezzo e Rassina di Castelfocognano (Arezzo):
periodo: dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988.

7) *S.p.a. RIV-SKF industrie (Gruppo RIV-SKF)*, con sede legale in Torino ed unità nazionali e S.p.a. RIV-SKF officine, con sede in Torino ed unità di Villar Perosa (Torino) dal 1° gennaio 1988 così strutturate:
   1) *S.p.a. RIV-SKF officine*, con sede e stabilimento in Torino;
   2) *S.p.a. SKF industrie*, con sede in Torino ed unità nazionali;
   3) *S.p.a. SKF-cuscinetti*, con sede in Torino ed unità nazionali;
   4) *S.p.a. SKF-cuscinetti speciali*, con sede in Torino ed unità di Villar Perosa (Torino):

periodo: dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1987;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988.

88A1377

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Istituto dei ciechi di Milano ad accettare una eredità

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1987, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1988, registro n. 12 Istruzione, foglio n. 375, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, l'Istituto dei ciechi di Milano, con sede in via Vivaio, 7, è stato autorizzato ad accettare l'eredità consistente in una unità immobiliare, beni mobili e contanti del valore stimato di L. 396.794.135 al lordo delle passività ammontanti in L. 7.000.000, disposta dalla sig.ra Michelina Gallarati ved. Bajla, nata a Milano il 22 gennaio 1892 ed ivi deceduta il 17 luglio 1982, con testamento olografo 10 marzo 1966, pubblicato e depositato il 25 maggio 1983 al n. 10659/1524 di repertorio, registrato in Milano il 6 giugno 1983.

88A1407

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, in Milano, ad accettare una donazione

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1988, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, in Milano, è stato autorizzato ad accettare la donazione, consistente in apparecchiature di informatica del valore di L. 754.265.000 vincolate allo scopo di studio, di istruzione e di ricerca, disposta dalla S.p.a. Digital Equipment, con atto n. 17312/193 di repertorio, a rogito dott. Antonio Tremolada, notaio in Milano.

88A1410

Autorizzazione all'Associazione nazionale famiglie fanciulli e adulti subnormali, in Roma, ad accettare un legato

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1988, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Associazione nazionale famiglie fanciulli e adulti subnormali, in Roma, è stata autorizzata ad accettare il legato, consistente nella somma di L. 25.500.000, da pagarsi in trentaquattro ratei semestrali di L. 750.000, disposto da Antonia Casali con testamento olografo, n. 46790 di repertorio, a rogito dott. Peppino Nosari, notaio in Bergamo.

88A1411

Autorizzazione all'Associazione nazionale famiglie fanciulli e adulti subnormali, in Roma, ad accettare una donazione

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1988, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Associazione nazionale famiglie fanciulli e adulti subnormali, in Roma, è stata autorizzata ad accettare la donazione, consistente in un fabbricato rurale sito in comune di Cernusco sul Naviglio (Milano) del valore di L. 154.000.000, nota dell'ufficio tecnico erariale di Milano 24 aprile 1985, disposta da Franca Grassi ved. Lucioni, con atto n. 28152 di repertorio, a rogito dott. Lodovico Barassi, notaio in Milano.

88A1412

Autorizzazione all'ospedale maggiore di Milano ad effettuare una permuta

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1988, sulla proposta del Ministro della sanità, l'ospedale maggiore di Milano è stato autorizzato ad effettuare la permuta: cedere al comune di Vanzago (Milano) un appezzamento di terreno in Vanzago, distinto in catasto al foglio 5, mappali 233/a, 234/d e 244/cc e foglio 6, mappale 1/b, di circa mq 5560, al prezzo simbolico di L. 287.355 ed acquistare dal comune di Vanzago un terreno distinto in catasto al foglio 5, mappale 244/½ di mq 640, al prezzo simbolico di L. 33.408, detta permuta è resa necessaria per la realizzazione della variante alla strada provinciale n. 172.

88A1413

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Sostituzione di un membro della commissione elettorale centrale per le elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Con decreto ministeriale 17 marzo 1988, la dott.ssa Roberti Maria è stata nominata membro della commissione elettorale centrale per le elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero per i beni culturali e ambientali, in sostituzione della dott.ssa Maddalena Anna Maria Cardinali.

88A1446

Sostituzione di un membro della commissione elettorale circoscrizionale per la regione Toscana, per le elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Con decreto ministeriale 17 marzo 1988, la sig. Fedi Meri, assistente, in servizio presso la soprintendenza archeologica di Firenze, è stata nominata membro della commissione elettorale circoscrizionale per la regione Toscana, per le elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero per i beni culturali e ambientali, in sostituzione del sig. Cocchi Giuseppe.

88A1444

Sostituzione del presidente della commissione elettorale circoscrizionale per la regione Emilia-Romagna, per le elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Con decreto ministeriale 17 marzo 1988, il dott. Cristiano Franco è stato nominato presidente della commissione elettorale circoscrizionale per la regione Emilia-Romagna, per le elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero per i beni culturali e ambientali, in sostituzione del dott. Silvestro Elio Vito.

88A1445

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con deliberazione della giunta regionale n. 1176 del 10 marzo 1988 il dott. Giancamillo Tavano, con studio in Udine, via Marco Volpe, 27, è stato nominato commissario liquidatore della «Latteria sociale di Campagnola - Soc. coop. a r.l.», con sede in Campagnola di Gemona, sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente deliberazione della giunta regionale n. 2082 del 27 aprile 1983 in sostituzione del dott. Gianluigi Tavano.

Con deliberazione della giunta regionale n. 1177 del 10 marzo 1988 il dott. Giancamillo Tavano, con studio in Udine, via Marco Volpe, 27, è stato nominato commissario liquidatore della «Latteria sociale di Prestento Montina - Soc. coop. a r.l.», con sede in Montina di Torreano, sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente deliberazione della giunta regionale n. 821 del 22 febbraio 1985 in sostituzione del dott. Gianluigi Tavano.

Con deliberazione della giunta regionale n. 1178 del 10 marzo 1988 il dott. Giancamillo Tavano, con studio in Udine, via Marco Volpe, 27, è stato nominato commissario liquidatore della «Latteria sociale turnaria di Monte Prat - Soc. coop. a r.l.» con sede in Monte Prat di Forgaria, sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente deliberazione della giunta regionale n. 2080 del 27 aprile 1983 in sostituzione del dott. Gianluigi Tavano.

Con deliberazione della giunta regionale n. 1179 del 10 marzo 1988 il dott. Giancamillo Tavano, con studio in Udine, via Marco Volpe, 27, è stato nominato commissario liquidatore della «Stalla sociale di Villa Santina - Invillino - Soc. coop. a r.l.», con sede in Invillino, sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente deliberazione della giunta regionale n. 1238 del 21 marzo 1984 in sostituzione del dott. Gianluigi Tavano.

Con deliberazione della giunta regionale n. 1180 del 10 marzo 1988 il dott. Giancamillo Tavano, con studio in Udine, via Marco Volpe, 27, è stato nominato commissario liquidatore della «Stalla sociale di Patossera - Soc. coop. a r.l.», con sede in Comeglians, sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente deliberazione della giunta regionale n. 2079 del 27 aprile 1983 in sostituzione del dott. Gianluigi Tavano.

Con deliberazione della giunta regionale n. 1181 del 10 marzo 1988 il dott. Giancamillo Tavano, con studio in Udine, via Marco Volpe, 27, è stato nominato commissario liquidatore della «Cooperativa di lavoro San Rocco di Forgaria - Soc. coop. a r.l.», con sede in Forgaria nel Friuli, sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente deliberazione della giunta regionale n. 536 del 15 febbraio 1984 in sostituzione del dott. Gianluigi Tavano.

88A1378

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca
◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
Cartolibreria PIROLA MAGGIOLI
di Laura Zagatti
Via Matteotti, 36/B
◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria MALIPIERO
Corso XI Settembre, 61
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Centro didattico IBLEO
Via G. Matteotti, 54
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Cerutti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	220.000
- semestrale	L.	120.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
- annuale	L.	28.000
- semestrale	L.	17.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:		
- annuale	L.	105.000
- semestrale	L.	58.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	28.000
- semestrale	L.	17.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	100.000
- semestrale	L.	60.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	375.000
- semestrale	L.	205.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	800
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L.	800
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	800
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	800

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	800

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	34.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	3.400

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	120.000
Abbonamento semestrale	L.	65.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	800

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221